

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

- IL PROCURATORE GENERALE -

letti gli atti del procedimento relativo al ricorso per Cassazione proposto da Ovidio Bompressi, Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri avverso l'ordinanza 18.3.1988 con la quale la Corte d'appello di Milano - sezione penale - ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza 11.11.1995 della Corte d'Assise d'Appello di Milano.

OSSERVA 1. - Preliminare all'esame del merito è l'indagine circa i limiti del giudizio di ammissibilità della revisione, dato che i criteri adottati in proposito nell'ordinanza impugnata formano oggetto di diffusa contestazione da parte dei ricorrenti.

1.1.- Va innanzitutto precisato che - come ha autorevolmente sottolineato la corte costituzionale (sentenza n. 311/1991) - nel sistema del codice vigente la revisione è ammessa anche quando il relativo giudizio possa sfociare in una pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. per insufficienza o contraddittorietà della prova. Ciò risulta inequivocabilmente dal tenore testuale dell'art. 631 c.p.p., che richiama il detto articolo integralmente, senza distinguere i suoi commi; e tale dato testuale risalta per il suo contrasto con il corrispondente art. 566, comma 2, del codice abrogato ove invece dal richiamo dei casi di assoluzione ex art. 479 era espressamente escluso il comma 3, relativo all'assoluzione per insufficienza di prove. Ciò segna - come la citata sentenza sottolinea - una radicale diversità del regime della revisione tra vecchio e nuovo codice; che non può essere ignorata o sottovalutata (cfr., nello stesso senso, Cass., sez. I, 14.2.1992, Di Giovine). Ne consegue che - per il richiamo testuale che l'art. 634 c.p.p. fa (anche) al precedente art. 631 - la valutazione prognostica circa l'esito del giudizio che va effettuata in sede di valutazione della sua ammissibilità deve ricomprendere anche l'ipotesi di una pronuncia assolutoria per insufficienza e contraddittorietà della prova, anziché richiedere che ne debba necessariamente scaturire la prova piena dell'innocenza del condannato.

Tale principio rileva nel caso in esame anche al di là del tema specifico rispetto al quale esso è invocato dai ricorrenti, quello cioè nel quale ordinanza impugnata (pag. 25), sostiene che la nuova testimonianza deve essere idonea a "ribaltare il costrutto accusatorio" e quindi - sembra intendere - a provare la piena innocenza del condannato. Alla stessa logica l'ordinanza appare infatti ispirata anche laddove (pag. 48) sostiene che ai fini dell'ammissibilità della revisione "non è sufficiente l'eliminazione di un riscontro alla ricostruzione dell'omicidio ... occorrendo invece, in presenza di un giudicato di condanna, un'inequivoca, sicura smentita".

Più in generale, poi, - come di volta in volta si evidenzierà in prosieguo - l'ordinanza sembra ispirarsi al criterio, per cui l'indebolimento (esplicitamente o implicitamente riconosciuto) della forza probatoria di un determinato elemento posto in base al giudicato di condanna, sia inidoneo a rendere ammissibile la revisione, omettendo sistematicamente di porsi il quesito se da tale indebolimento (o dalla somma di più valutazioni di tal genere) possa ragionevolmente prospettarsi un esito del giudizio di revisione inquadrabile nello schema di cui all'art. 530, comma 2 c.p.p.: con la conseguenza che una tale prospettiva appare implicitamente obliterata.

1.2. - Nell'enunciare le premesse metodologiche cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto di attenersi nell'esame delle prove poste a base dell'istanza di revisione, viene posto, tra gli altri, il criterio per cui "allorché la Corte riscontrerà elementi di novità in ordine alle prove offerte, procederà immediatamente a valutarne la rilevanza ai fini dell'art. 531 c.p.p.". Ciò significa che la Corte di merito ha inteso (ed ha poi concretamente proceduto ad) effettuare un esame parcellizzato delle singole prove riconosciute come (in tutto e in parte) nuove, valutando per ciascuna di esse se fosse idonea, di per sé sola, "a dimostrare che... il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531". ad avviso del requirente, tale criterio metodologico - in quanto assume che

l'idoneità dimostrativa al proscioglimento debba essere propria di ogni singola prova, isolatamente considerata, anziché del complesso delle prove riconosciute nuove - contrasta palesemente con la lettera e lo spirito della legge e con i comuni canoni che regolano la valutazione delle prove. L'uso del plurale, tanto nell'art. 631 ("gli elementi... devono essere tali da dimostrare ") quanto nell'art. 630, lettera c ("nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano..."), rende palese che la suddetta idoneità dimostrativa va valutata considerando il complesso delle prove nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni: e ciò vale sia nel giudizio di merito - ove è prescritta una valutazione unitaria o delle "sole" prove (nuove) o di queste "unite a quelle già valutate" (art. 629, lett. c) - sia, a maggior ragione, nel giudizio di ammissibilità, ove il raffronto con quelle già acquisite serve solo a riconoscere o meno il carattere di novità a quelle poste a fondamento dell'istanza di revisione: sicché, una volta riconosciuto tale carattere ad una pluralità di prove, la loro attitudine dimostrativa al proscioglimento deve discendere da una valutazione unitaria delle medesime.

Il criterio è talmente ovvio che di solito, nella giurisprudenza di legittimità, esso è meramente presupposto nell'esame delle fattispecie; ma non mancano delle decisioni che lo enunciano esplicitamente (cfr., ad es., Cass., sez. I, 12.11.97, Grcic: "la dimostrazione della necessità del proscioglimento deve derivare dalla considerazione unitaria delle prove complessivamente a disposizione del giudice"; cfr., anche, Cass., sez. V, 15.5.97, Cavazza).

Del resto, il rispetto di detto canone è imposto dalla norma generale dell'art. 192 c.p.p., alla stregua del quale "non può dirsi adempiuto l'onere di motivazione ove il giudice si limiti ad una mera considerazione del valore autonomo dei singoli elementi probatori, senza pervenire a quella valutazione unitaria della prova, che è principio cardine del processo penale, perché sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa" (così, tra le tante, Cass., 29.9.92, Romei).

Nel caso in esame, la violazione di tale canone da parte della Corte di merito è, ad avviso del requirente, particolarmente grave: perché essa, dopo aver più volte negato rilevanza ai fini del giudizio ex art. 631 c.p.p. a prove a cui va riconosciuta la novità sulla base di una loro considerazione parcellizzata, ha poi del tutto omissa di effettuare la prescritta valutazione unitaria e di darne la necessaria motivazione. Dire, infatti, che "E' proprio l'unitaria valutazione della domanda... a indurre in questa Corte il convincimento che si tratti solo di un castello abilmente edificato su fondamenta fragilissime, anzi inesistenti" (pag. 49) - pur a fronte di un certo numero di prove di cui la stessa Corte ha riconosciuto la novità (totale o parziale) - equivale a fare un'affermazione meramente apodittica: sicché la prescritta valutazione complessiva deve ritenersi del tutto omissa.

1.3. - Occorre ora verificare se - come i ricorrenti lamentano - la Corte milanese sia andata, nella valutazione degli elementi adottati come prove idonee ad accedere al giudizio di revisione, oltre i limiti della prescritta, mera delibazione di ammissibilità della richiesta di revisione, quali sono specificati dalla giurisprudenza di legittimità.

In proposito, va innanzitutto ricordato che, come risulta dal tenore testuale dell'art. 634 c.p.p. la valutazione di ammissibilità è finalisticamente orientata - oltre che alla verifica dei presupposti, di cui agli artt. 529 e 630 e di eventuali inosservanze degli artt. 631, 632, 633, e 641 - alla sola rilevazione dell'eventuale manifesta infondatezza della richiesta. Tale valutazione, cioè, mira esclusivamente ad evitare, come precisato nella relazione al progetto preliminare al codice vigente, che qualunque istanza di revisione sia portata indefettibilmente al dibattimento, con ingiusto aggravio della autorità giudiziaria, anche quando l'infondatezza o addirittura l'irrilevanza delle relative ragioni sia manifesta" (Cass., sez. VI, 21.6.1996, Nunziata; nello stesso senso cfr., Cass., sez. VI, 10.7.1992, Frisina; Cass., sez. I, 10.3.1993, Faila; Cass., 22.4.1991, Taldone).

Strettamente correlate a tale delimitazione finalistica della delibazione di ammissibilità sono le prescrizioni secondo cui essa esige una valutazione solo sommaria (Cass., sez. I, 25.5.1992, La Guzza; sez. VI, 10.7.1992, Frisina cit.) e in astratto, anziché in concreto (Cass., sez. I, 9.3.1992, Durante; sez. III, 23.2.1994, Valsecchi; sez. I, 13.10.1993, Geri) della congruenza e persuasività delle nuove prove dedotte.

Per la verità non manca, sotto il primo profilo (sommarietà), qualche decisione che ritiene consentita una motivazione caratterizzata da una "inusitata ricchezza di argomentazioni" (Cass., sez. I, 13.10.1993, Geri: citazione del testo integrale) ovvero una "valutazione approfondita" (Cass., sez. V, 14.2.1998, Cavazza). Ma, ove non ci si limiti alle sole massime, è agevole constatare che, nei casi in cui sia stata effettuata una valutazione approfondita di prove riconosciute come nuove per affermarne la non idoneità a scagionare l'istante, la Corte ha dichiarato la nullità delle ordinanze che, in tal modo, anticipavano indebitamente l'approfondimento valutativo proprio della fase rescissoria, alla fase rescindente, caratterizzata dalla mancanza di contraddittorio (cfr., in tal senso, le decisioni La Guzza e Failla dianzi citate). la decisione Geri, citata, inoltre, concerneva un caso in cui la dedotta testimonianza, "per le caratteristiche soggettive di chi se ne fa portatore e per la assoluta carenza di persuasività e di logica compatibilità con acquisizioni processuali non più revocabili in dubbio "faceva emergere che si trattava ictu oculi ...di un'artefatta e compiacente costruzione difensiva". La decisione Cavazza, poi, sottolinea che, vi è sì l'esigenza di "una valutazione complessiva e seria... delle prove acquisite e da acquisire", ma anche quella di "evitare un'anticipazione del giudizio di merito, che finirebbe per risultare, inevitabilmente superficiale e illogica, in quanto avulsa dal contraddittorio tra le parti e fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita": donde la necessità di "un corretto equilibrio tra queste due esigenze", che nella specie mancò, perché la Corte di merito, "anziché limitarsi ad un giudizio di ragionevole previsione, si è impegnata" - con l'approfondimento della valutazione - "in una sorta di giudizio di conferma del giudicato di condanna, fondandosi su valutazioni superficiali e illogiche". Sotto il profilo dell'astrattezza del giudizio, poi, si è anche ritenuto che, poiché la valutazione in ordine alla manifesta infondatezza "impone un apprezzamento prognostico sull'esito possibile del giudizio di revisione in base alle nuove prove da acquisire, nell'economia di tale prognosi la comparazione tra le prove acquisite e quelle acquisende non può essere confinata nei termini dell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, così da non potere ignorare evidenti segni di inconferenza e/o inaffidabilità della nuova prova rilevabili ictu oculi "(Cass., 14.5.1993, Russo; nello stesso senso Cass., 24.2.1992, La Rocca). Nella stessa direzione, si è ancora precisato che il giudizio di ammissibilità di cui all'art. 634 c.p.p. "si differenzia da quello esaustivo della domanda di revisione di cui all'art. 637 c.p.p., nel fatto che i criteri di ragione in base ai quali svolgere valutazioni di affidabilità, persuasività e congruenza, sia della fonte che del contenuto della prova, non penetrano in profondità nel giudizio di rivisitazione della vicenda processuale in esame, ma consentono di pervenire a conclusioni decisorie in via immediata e diretta" (Cass., sez. I, 28.5.1996, Caporosso): il che è un altro modo per dire che l'inaffidabilità, non persuasività e incongruenza devono essere, appunto, rilevabili ictu oculi. Tanto basta ad evidenziare che le differenze di orientamenti giurisprudenziali, talora enfatizzate, sono più apparenti che reali ed investono più la forma che la sostanza del giudizio di ammissibilità.

1.4.- Del pari sostanzialmente concorde è, poi, la giurisprudenza sul concetto di "novità" della prova. Si è concordi, innanzitutto, nel ritenere che sia "nuova" non solo la prova noviter reperta, ma anche quella noviter producta: e tale anche quella che, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, prescindendosi dall'imputabilità di questo fatto ad eventuale negligenza della parte (Cass., 23.2.1994, Valsecchi), essendo irrilevante il motivo per cui un dato elemento non è stato portato a conoscenza del giudice che ha pronunciato la condanna (Cass., 30.1.1989, Carletto). Più in particolare, è nuova la prova che, anche se preesistente alla condanna, non ha "formato oggetto di considerazione espressa" da parte del giudice investito della cognizione di quel procedimento (Cass., 14.12.1992, Martello). Essa, infatti, <<"può anche essere stata acquisita al processo e però 'dimenticata' dalle parti e dal giudice">>, e cioè "già esistente nel processo, ma pretermessa, non valutata dal giudice (Cass., sez. I, 27.2.1993, Curreli): e ciò perché "la novità della prova deve essere intesa con riguardo alla disamina che il giudice di merito ne abbia fatto, nel senso cioè che è la sua valutazione, come risulta dall'inequivoco testo dell'art. 630, il fattore che trasferisce, da un punto di vista processuale, dal non noto al noto il dato probatorio" (Cass., 17.1.1991, Carrafoglia).

1.5.- Quanto, infine, ai criteri da seguire per apprezzare, in sede di giudizio di ammissibilità, l'idoneità dei nuovi elementi di prova a consentire l'accesso al giudizio rescissorio (art. 631), si sottolinea in giurisprudenza che il nuovo codice <<"non richiede più che le nuove prove debbano rendere 'evidente' che il condannato deve essere assolto, ma semplicemente che siano tali da condurre a tale conclusione">> (Cass., sez. I, 20.1.1992, Castaldo). Il giudice dell'ammissibilità deve, cioè, "limitarsi ad una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova adottati, al fine di stabilire se essi, nei termini in cui sono stati prospettati, appaiono astrattamente idonei, da un canto ad incidere sostanzialmente ed in maniera favorevole sulla valutazione delle prove già raccolte e sul giudizio di colpevolezza dell'imputato - a suo tempo scaturitane - e, dall'altro, a consentire di prevedere ragionevolmente che, soli o congiunti a quelli già esaminati nel corso del processo conclusosi con la sentenza della quale si chiede la revisione, possano condurre al proscioglimento dell'istante" (Cass., sez. I, 22.4.1991, Taldone; id., 25.5.1992, La Guzza).

1.6.- Riassumendo, per comodità espositiva, i criteri legali che, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale, vanno osservati in sede di giudizio di ammissibilità dell'istanza di revisione, può conclusivamente affermarsi che: 1.6.a.- il giudizio è finalizzato esclusivamente al rilievo dell'eventuale manifesta infondatezza dell'istanza (è solo in questi limiti che la legge apprezza l'esigenza di evitare aggravati dell'autorità giudiziaria);

1.6.b.- la valutazione anche ove non sia sommaria (come generalmente prescrive), ma diffusamente argomentata, non può consistere in un approfondimento valutativo tale da dare luogo ad un'anticipazione del giudizio di merito proprio della fase rescissoria, che finirebbe per risultare inevitabilmente superficiale e illogica, in quanto avulsa dal contraddittorio tra le parti e fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita;

1.6.c. - la valutazione degli elementi adottati come prova - da effettuarsi nei termini in cui essi sono prospettati - anche ove non sia meramente astratta ma concreta, può rilevarne eventuali segni di inconferenza, inaffidabilità o non persuasività solo nei limiti in cui essi siano constatabili *ictu oculi*;

1.6.d.- la valutazione in ordine alla "novità" o meno della prova ha come termine di riferimento quanto è stato oggetto di considerazione espressa nella (o nelle) decisioni costituenti il giudicato, nel senso che, per poter approdare a un giudizio di non novità di un dato elemento probatorio, è necessario che esse lo abbiano esplicitamente valutato: non basta, in particolare, che esso fosse già presente negli atti processuali, qualora sia stato per qualsiasi ragione "dimenticato" (a meno che non ne sia constatabile agevolmente l'irrelevanza, alla stregua del criterio di cui al punto precedente);

1.6.e.- la prognosi sull'esito del giudizio di revisione deve esprimersi in termini di previsione ragionevole, essere frutto di una valutazione complessiva ed unitaria delle nuove prove (o di queste congiuntamente a quelle già considerate nelle decisioni costituenti il giudicato) ed avere come termine di riferimento (anche) un possibile esito di insufficienza delle medesime ai fini della condanna, ex art. 530, comma 2, c.p.p.

1.7.- Passando, ora, a verificare se - nelle enunciazioni generali espresse alla pagina 4 - l'ordinanza impugnata si sia attenuta ai suesposti criteri, va innanzitutto richiamato il rilievo - già svolto sub 1.1. e 1.2. - circa la sostanziale inosservanza di quello specificato da ultimo (sub 1.6.e.).

Quanto ai criteri sub 1.6.c., la Corte milanese afferma che "il concetto di rilevanza *ictu oculi* e di esame non approfondito va necessariamente adattato al caso concreto" e che occorre che la valutazione <<non sia di mera "routine">>. Trattasi, ad avviso del requirente, di espressioni ambigue, sicché il giudizio sul se esse precludano o meno ad un travalicamento dei limiti posti dai suddetti criteri va rinviato all'esame delle valutazioni espresse nell'ordinanza sui singoli elementi dedotti come prove nuove.

1.7.b.- Appare invece fin d'ora contestabile, in relazione ai criteri sub 1.6.b. e 1.6.d., la rivendicazione da parte della Corte del potere di svolgere "autonome considerazioni" rispetto a

quelle contenute nelle "sentenze di merito", nell'opinione di "non valicare (con ciò) il periglioso discrimine tra difetto ed eccesso di motivazione". Infatti, la sovrapposizione da parte del giudice dell'ammissibilità di proprie valutazioni, che sostituiscano od integrino quelle del giudice del merito in ordine a dati fattuali o aspetti da questo non considerati, o esprimano in ordine alla prova nuova apprezzamenti autonomi, tesi a dimostrarne la non incompatibilità con il giudicato ovvero l'irrilevanza rispetto a questo, rischia fatalmente di risolversi - quando si superi il livello della semplice constatazione - in quell'anticipazione del giudizio di merito che deve ritenersi vietata alla stregua dei predetti criteri.

1.7.c.- Vanno altresì esaminati in questa sede, perché espressivi di criteri generali adottati dalla Corte milanese, gli assunti che essa esplicita alle pagg. 25 e 26 in tema di valutazione della testimonianza nella fase rescindente.

La Corte richiama innanzitutto una massima, estratta da Cass., sez. I, 6.10.1993, La Brocca, ove, a proposito delle nuove disposizioni testimoniali, si afferma che occorre che esse "abbiano forza tale da ribaltare il costruito accusatorio e che sia evidenziata la ragione della loro necessaria sopravvivenza nel tempo successivo al giudicato". Ma la citazione, proprio perché limitata alla sola massima, è fuorviante. La lettura del testo integrale della sentenza consente infatti di constatare: a) che le enunciazioni di principio della Corte di legittimità sono quelle consuete (limiti della manifesta infondatezza, della delibazione sommaria e della valutazione solo in astratto ad incidere favorevolmente sul giudizio di colpevolezza già espresso nei confronti del condannato); b) che la proposizione enucleata nella massima è mera esposizione del pensiero della Corte di merito (nella specie, di Salerno), che il giudice di legittimità ritiene "non censurabile" perché nel caso concreto i testi adottati erano "chiamati a deporre su circostanza di contorno" ed uno di essi su un dato appreso da "fonte confidenziale" che già il giudicato aveva valutato inidoneo a costituire "accertamento". La Corte milanese cita, poi, altra massima (Cass., 13.10.93) richiamandone il testo pubblicato su Cass. Pen., 1995, n. 459. Trattasi di Cass., sez. I, 13.10.1993, Geri. il cui testo integrale è stato già esaminato nel suo effettivo contenuto nel precedente par. 1.3., che si è visto essere inidoneo a legittimare quell'esame dettagliato e approfondito dell'attendibilità intrinseca e plausibilità delle dichiarazioni del teste che la Corte milanese deduce dalla massima, dato che la sentenza si riferisce pur sempre a segni di inattendibilità e non persuasività rilevabili *ictu oculi*.

Confessatamente inedito - perché proposto senza evocare il sostegno di alcun precedente giurisprudenziale - è il "terzo principio" enunciato autonomamente dalla Corte milanese, secondo il quale "allorché la nuova prova sia costituita da dichiarazioni rese da soggetti precedentemente esaminati nel corso del giudizio, l'esame da parte del giudice nella fase rescindente debba essere particolarmente rigoroso, sia per ciò che attiene al contenuto della deposizione, sia per quanto concerne il motivo per cui determinate affermazioni non siano state fatte prima".

Un simile criterio di "particolare rigore", non solo è del tutto estraneo a quelli - d'anzì esposti - dettati dalla giurisprudenza di legittimità, ma è esplicitamente contrario al limite della constatabilità solo *ictu oculi* di eventuali profili di inaffidabilità o non persuasività al punto 1.6.c.: alla stregua del quale andranno, quindi, valutate le concrete applicazioni fatte dalla Corte milanese del "principio" da essa autonomamente enunciato.

2. - Come è noto, la complessa vicenda giudiziaria in esame è pervenuta a conclusione dopo ben sette gradi di giudizio, così scanditi: sentenza di 1° grado della Corte d'Assise di Milano di condanna dei ricorrenti in data 2.5.1990, confermata in appello con sentenza 12.7.91; annullamento di detta sentenza da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 21.10.92; sentenza di rinvio del 21.12.93 (c.d. sentenza suicida) cassata con sentenza del 27.11.94 perché conteneva un dispositivo di assoluzione ma era quasi per intero motivata nel senso della condanna; sentenza di condanna della Corte d'Assise d'appello in data 11.11.1995, confermata dalla V sezione della Corte di cassazione con sentenza 22.1.97.

Nel procedere, in una vicenda così complessa, alla ricostruzione del giudicato, l'ordinanza impugnata (pagg. 2-3) contesta la tesi difensiva secondo cui esso sarebbe costituito dalla sola sentenza di appello 11.11.95, in quanto quella delle Sezioni Unite 21.12.92 avrebbe travolto non

solo la sentenza d'appello 12.7.91, ma anche la sentenza di primo grado 2.5.90.

L'ordinanza muove, invece, dal rilievo che: a) il giudice non è tenuto a dar conto, nella motivazione, di aver partitamente analizzato tutte le emergenze processuali, bastando che dimostri di aver analizzato ogni fatto decisivo, sicché devono ritenersi implicitamente disattese le deduzioni difensive che siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, anche se non confutate espressamente; b) le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado, "quando sono (come nel caso), omogenee negli accertamenti e nei criteri di valutazione, costituiscono una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione".

Da ciò la Corte milanese trae la conseguenza: che "non è nuova la prova di cui non si trova traccia nella sentenza di appello 11.11.1995 ma che è stata valutata in quella 2.5.90 di primo grado, o viceversa"; e che, poiché la sentenza 12.7.1991 - annullata dalle Sezioni Unite - "in definitiva è stata sostituita dalla sentenza 11.11.95 che ha superato il vaglio definitivo di Cassazione 22.1.97", è la decisione 22.12.92 delle Sezioni Unite a doversi considerare "superata" da queste ultime; con la conseguenza " che sono i rilievi fatti dalle sezioni Unite (che, in sostanza, avevano ritenuto necessario l'approfondimento di diversi punti) a non poter essere richiamati nella presente procedura". Le "eventuali deficienze" della sentenza di primo grado sarebbero state, cioè, "purgate" da quella di appello 11.11.95, altrimenti "la Cassazione (22.1.97) avrebbe dovuto riconoscere di trovarsi di fronte ad un difetto di motivazione" constatando che "la sentenza di appello ha ommesso di prendere in considerazione determinati fatti, sia perché esplicitamente ha condiviso quella dei primi giudici, sia perché essi non sono stati oggetto di gravame". Quindi, non sarebbero "da considerare nuovi dal punto di vista probatorio e tali, poi, da introdurre una rivisitazione in chiave critica dell'intera decisione" "gli argomenti trattati dalla sentenza di primo grado e non da quella d'appello". A ciò, l'ordinanza aggiunge che non sarebbe da considerare nuova neanche la prova la cui valutazione "si rinviene nelle altre decisioni che si sono succedute, essendosi sulla medesima formato il giudicato per mancanza di gravame: asserzione, questa, che evidentemente si riferisce alla sentenza di appello 12.7.91, posto che è l'unica - delle restanti - esplicitamente richiamata nel prosieguo della trattazione, mentre nessun cenno viene fatto alla sentenza "suicida" 21.12.93 ed a quella 27.11.94 con cui essa è stata cassata.

Sulla base di questa impostazione, la Corte milanese, nel negare novità e/o rilevanza agli elementi di prova adottati nell'istanza di revisione, ha fatto ampia utilizzazione (quasi ad ogni pagina) dei dati e valutazioni contenute nella sentenza di primo grado e in un caso (pagg. 42-43) anche della sentenza d'appello 12.7.91.

2.1.- Ad avviso del requirente, la suesposta ricostruzione, in quanto valuta come tamquam non esset la decisione di annullamento delle Sezioni Unite, non è rispettosa delle regole dettate dalla giurisprudenza di legittimità in ordine agli effetti delle sentenze di annullamento, ai limiti che ne derivano per il giudice di rinvio ed alle conseguenti regole in tema di formazione progressiva del giudicato.

Ove si tenga presente che, nella specie, l'annullamento è stato disposto dalle Sezioni Unite 21.10.92 per vizi di motivazione, occorre ricordare che in tal caso, nel giudizio di rinvio "il giudice può procedere ad un nuovo esame dei fatti con implicito divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti di motivazione" (Cass. 17.10.94, *Tempera*; Cass. 1.2.95, *Bianco*). In altri termini, l'annullamento per vizio di motivazione "travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate ed autorizza il giudice ad un nuovo esame dei fatti" (Cass., 1.10.91, *Di Salvatore*), con "l'obbligo di dare alla sentenza una motivazione adeguata e immune da vizi logici, con il divieto implicito di fondare la decisione sugli stessi argomenti dei quali era stata dichiarata l'illogicità" (Cass., 27.3.91, *Schettino*; Cass., 26.2.93, *Cassetta*). Il giudice di rinvio, perciò, resta "libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante autonoma valutazione dei dati probatori e della situazione di fatto concernenti i punti oggetto di annullamento" e "può, quindi, giudicare con gli stessi poteri di accertamento e di valutazione del fatto spettanti al primo giudice di

merito nel caso in cui non sussista una preclusione che gli vieti di procedere ad una nuova valutazione del fatto, ma ciò non è più legittimato a fare quando la Corte di cassazione abbia, nella sentenza di annullamento, statuito espressamente o implicitamente sul punto concernente l'accertamento del fatto" (Cass., 21.3.96, Valotti). Ed a tal riguardo, è da tener presente che, "per risoluzione della questione di diritto" demandata alla Cassazione deve intendersi "sia l'affermazione astratta di un principio sia l'applicazione particolare della regola giuridica ad una situazione di fatto ipoteticamente determinata con riferimento alla specie" (Cass., 28.6.88, Terlizzi).

Torna altresì utile ricordare - anche se la sentenza 21.10.92 ha disposto un annullamento totale - che "nel caso di annullamento parziale per vizi di motivazione, la sentenza del giudice di rinvio deve necessariamente integrarsi con quella parte della precedente sentenza della quale la Corte di cassazione ha riconosciuto la validità, nonché con le parti della sentenza di primo grado che non siano state investite dai motivi di appello; ciò in quanto la fase di cognizione nel merito del giudizio di rinvio deve ricollegarsi alle precedenti fasi, essendo l'indagine giudiziale progressiva, senza soluzioni di continuità, con accertamenti, successivi nel tempo, ma tutti armonicamente coordinati, dei quali la sentenza che chiuderà il processo rappresenta la sintesi unitaria" (Cass. 7.10.87, Andronico).

Applicando tali principi al caso di annullamento totale, può dirsi, ad avviso del requirente, che possono dirsi elementi idonei alla composizione di un giudicato a formazione progressiva: a) le parti della sentenza di primo grado che non sono state investite dai motivi di appello; b) le parti della sentenza di appello (ed anche di quella di primo grado, se conforme a questa) di cui la Corte di cassazione ha espressamente riconosciuto la validità. Per le parti investite dall'annullamento, invece, la soluzione di continuità che questo comporta fa escludere che possano concorrere alla formazione del giudicato sia le parti della sentenza di appello che sono state diretto oggetto di annullamento, sia quelle della sentenza di primo grado che siano state richiamate o sostanzialmente riprodotte in quella di appello o che abbiano valutato i dati probatori alla stregua dei medesimi schemi argomentativi impiegati nella sentenza di appello, che la Cassazione abbia ritenuto viziati da illogicità.

2.2- Riassumendo le enunciazioni dianzi esposte, può dunque affermarsi che:

2.2.1.- l'annullamento per vizio di motivazione travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate, con la conseguenza che al giudice di rinvio è inibito fondare la decisione sugli stessi elementi e sugli stessi argomenti dei quali sia stata ritenuta l'illogicità, con obbligo di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti di motivazione.

2.2.2.- fermi questi limiti, il giudice di rinvio può procedere ad un nuovo esame del fatto con valutazione autonoma dei dati probatori e con gli stessi poteri di accertamento spettanti al primo giudice di merito, ma soggiace al vincolo delle statuizioni espresse o implicite della sentenza di annullamento sul punto concernente l'accertamento del fatto;

2.2.3.- la sentenza di appello annullata e quella di primo grado (ove conforme) concorrono alla formazione del giudicato solo nelle parti di cui la Corte di cassazione ha espressamente riconosciuto la validità e - quest'ultima - nelle parti non investite dai motivi di appello; entrambe non vi concorrono, invece, nelle parti in cui abbiano concordato nel valutare i dati probatori secondo schemi argomentativi ritenuti dalla Cassazione viziati da illogicità.

2.3.- Ad avviso del requirente, le suesposte enunciazioni hanno notevole rilievo per valutare la correttezza sia dei criteri generali adottati dalla Corte milanese per l'identificazione del giudicato, sia delle applicazioni particolari che essa ne ha fatto nell'esame dei singoli punti investiti dalla richiesta di revisione.

In linea generale, infatti, dalla lettura comparata della sentenza di primo grado e di quella di appello del 12.7.91 emerge - come rimarcato dalla Cassazione nella sentenza 22.1.97 (p. 25) - che quest'ultima, in larghissima misura, utilizza i dati probatori e ricalca gli schemi argomentativi della prima (salvo l'autonomo rilievo dato agli accertamenti relativi alla struttura illegale di Lotta continua). Ciò stante, il principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado - per cui

esse costituiscono una sola entità logico-giuridica quando siano omogenee negli accertamenti e nei criteri di valutazione - opera, in linea di principio, in direzione inversa rispetto a quella assunta nell'ordinanza impugnata: nel senso, cioè, di far ritenere caducate dalla sentenza delle Sezioni Unite anche quelle parti della sentenza di primo grado che siano omogenee a quelle corrispondenti della sentenza di appello 12.7.91 annullate per vizio di motivazione.

Per di più, la sentenza delle Sezioni Unite, in molteplici punti, riferisce le proprie censure (anche) alla sentenza di primo grado, talvolta richiamandola espressamente, talaltra prendendo atto che determinati problemi sono stati risolti uniformemente dalle due sentenze. Così è, in particolare, a proposito del tema dell'attendibilità intrinseca del Marino (pagg. 52 e 61); dalla ritenuta (dai giudici di merito) casualità del parallelismo tra le iniziative del Marino e della Bistolfi (pag. 57); dell'inattendibilità dei testi indotti a conforto dell'alibi del Bompressi (pag. 101); dell'inattendibilità delle posizioni dei testi Musicco e Pappini sulla dinamica dell'omicidio (pagg. 113, 115, 119, 122) e di quella del teste Del Piva sul punto dell'abbandono dell'auto usata per il delitto (pagg. 128, 130). Tutti questi temi - come si vedrà - sono investiti dalla richiesta di revisione: sicché l'esclusione della novità e/o rilevanza degli elementi di prova con essa addotti sulla sola base delle valutazioni della sentenza di primo grado (che nelle suddette parti dovrebbe ritenersi annullata e quindi non utilizzabile ai fini della ricostruzione del giudicato) appare in contraddizione con i principi esposti al punto 2.2.

Più in particolare, ad avviso del requirente, le valutazioni dei dati probatori contenuti nella sentenza di primo grado possono legittimamente concorrere alla formazione del giudicato solo ove siano espressamente richiamate dalla sentenza di appello 11.11.95 ad integrazione di proprie autonome valutazioni. Un richiamo implicito (salvo, forse, per i punti non investiti dall'appello) dovrebbe essere escluso, e ciò specie per quelli oggetto di censura diretta o indiretta delle sezioni Unite. Di estrema complessità - e meritevole di attenta riflessione, che esula però dai limiti delle valutazioni da esprimere in questa sede - è l'ipotesi che la sentenza 11.11.95 abbia sostanzialmente rievocato le argomentazioni di quella di primo grado senza darsi carico dell'esigenza di non incorrere nei vizi di motivazione censurati dalle Sezioni Unite (di ciò si lamentano i ricorrenti a pag. 37 dell'istanza di revisione). In tal caso, la sentenza 11.11.95 appare, ciononostante, idonea a costituire il giudicato in virtù della conferma conferitale in via definitiva dalla sentenza 20.1.97 della Corte di cassazione. La contraddizione, però, può aver rilievo - ad avviso del requirente - nell'ambito della congiunta valutazione delle prove nuove e di quelle già valutate prevista dall'art. 630 lett. c c.p.p. e rilevante anche in sede di giudizio di ammissibilità ex art. 631 c.p.p.: nel senso che - ove tale contraddizione effettivamente vi sia - nella valutazione comparativa potrà assegnarsi minor forza persuasiva alle prove già valutate e quindi, di riflesso, maggiore incisività a quelle nuove.

Va da ultimo segnalato che l'assunto della Corte milanese secondo cui le Sezioni Unite si sarebbero limitate a ritenere "necessario l'approfondimento di diversi punti" è solo in parte esatto: lo è quanto ai temi dell'attendibilità del Marino e della Bistolfi e del parallelismo tra le loro iniziative; non, invece, quanto agli altri temi (inattendibilità di vari testimoni) sopra segnalati, rispetto ai quali la sentenza 21.10.92 esprime severe censure di illogicità ed erronea valutazione delle prove.

3.- Il ricorso investe anche l'ordinanza 10.3.98 con cui la Corte milanese ha - su difforme parere del P.G. - rigettato la richiesta volta a far dichiarare irricevibili le memorie depositate dai difensori della parte civile costituita nel procedimento conclusosi con il giudicato.

Ad avviso della Corte, il fatto che il procedimento di ammissibilità si svolge de plano e senza il contraddittorio di cui all'art. 127 c.p.p. non toglie che, nel silenzio della legge, la presenza della parte civile debba ritenersi "immanente" nel "giudizio complessivamente considerato", sicché - anche a salvaguardia del generale principio di parità delle parti - le si deve consentire di partecipare anche a tale procedimento con il deposito di proprie memorie.

A parere del requirente, il ricorso è fondato.

Il principio dell'immanenza della costituzione di parte civile dettato dall'art. 76, comma 2, c.p.p. significa, infatti, che "l'azione civile rimane validamente inserita nel processo penale fino alla

sentenza irrevocabile" (Cass., sez. IV, 3.5.94, Platto), così dovendo intendersi la locuzione "in ogni stato o grado del processo".

Al di fuori del procedimento conclusosi con il giudicato, la parte civile ha diritto di partecipare al giudizio (rescissorio) di revisione per l'espreso richiamo che l'art. 636 c.p.p. fa al precedente articolo 601, ivi compreso il suo comma 4.

Da nessuna norma può trarsi la nozione di "giudizio complessivamente considerato"; e la configurazione del giudizio di ammissibilità come procedura che si svolge de plano, senza che della data fissata per la camera di consiglio debba essere dato avviso all'imputato, al suo difensore e al P.G., (Cass., 27.11.91, Curreli; id., 7.7.92, Petracca) comporta ex se l'esclusione di un contraddittorio che coinvolge la parte civile. Soprattutto, poi, va considerato che ciò che è in gioco nel giudizio di ammissibilità è esclusivamente il quesito sul se possa darsi ingresso ad un giudizio straordinario nel quale sia rimessa in discussione la pretesa punitiva esercitata dal P.M. ed affermata con la sentenza irrevocabile: ed a tale pretesa la parte civile è del tutto estranea.

4.- Passando ora all'esame delle valutazioni fatte dalla Corte milanese circa le prove dedotte come nuove nell'istanza di revisione, la prima scrutinata è la prima testimonianza resa in sede di indagini difensive ex art. 38 disp. att. c.p.p. da Gnappi Luciano, testimone oculare dell'omicidio Calabresi. Costui ha riferito: a) di aver ricevuto, due giorni dopo l'omicidio, in tarda serata, la visita presso la propria abitazione di due individui che, dopo essersi qualificati come agenti di polizia attraverso la fugace esposizione di tesserini, gli mostrarono alcune fotografie formato tessera - ma non del tipo segnaletico - una delle quali effigianti un uomo gli "sembrò di riconoscere con certezza come l'omicida"; b) che l'indomani lo Gnappi riferì l'episodio in Questura al dott. Allegra - superiore gerarchico del dott. Calabresi - che però "fece finta di non sentire" ed all'insistenza dell'interlocutore "assunse un atteggiamento di indifferenza"; c) che ciò indusse nello Gnappi un profondo spavento (confermato nella coeva testimonianza ex art. 38 cit. dal suo amico Cucurullo) "perché dato il periodo storico che si attraversava, gli sembrò di essere entrato in un gioco pericoloso più grande (di lui) e della (sua) povera testimonianza". Decise pertanto, dopo averne parlato con il Cucurullo, di non fare nessun cenno dell'accaduto "né al Procuratore della Repubblica" che ebbe ad interrogarlo di lì a pochi giorni, "né ad altra autorità"; e non ne riferì neanche al dibattimento svoltosi diciotto anni dopo.

Il primo motivo addotto dalla Corte milanese per negare il carattere di novità alla predetta testimonianza si fonda sul richiamo alla parte narrativa della sentenza di primo grado (pagg. 43-44) ove si dà conto del fatto che, secondo quanto riferito dalla Questura di Milano in un rapporto risalente presumibilmente al 1973, erano state tra l'altro svolte indagini - per la sua somiglianza con l'omicida - nei confronti del cittadino tedesco Thomas (non Hans) Deichmam "la cui foto era stata mostrata, con esito negativo, ai testimoni oculari dell'omicidio".

Nella memoria 15.1.1998 del P.G., richiamata nell'ordinanza, viene specificato che vi è in atti una relazione di servizio in data 18.5.72 del big. Sgrò e del carabiniere Atzori in cui si dà conto dell'avvenuta esibizione allo Gnappi - con esito negativo - della foto del Deichmam, e che nell'occasione il teste fornì ai due agenti precise indicazioni circa il luogo (diverso dalla propria abitazione) in cui nei giorni successivi avrebbe preso dimora per motivi precauzionali. Va aggiunto che nella procedura di ammissibilità sono stati acquisiti dal P.G., su richiesta della difesa, dei fascicoli dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero dell'Interno, in ordine ai quali l'ordinanza osserva che gli atti ivi contenuti erano già "in buona parte acquisiti al processo" e che essi comunque "non evidenziano alcun elemento utile ai fini della revisione"; specificando altresì che "in atti vi era già una nota del SID dalla quale nulla risultava in ordine all'omicidio Calabresi". L'ordinanza impugnata motiva la ritenuta inattendibilità della testimonianza Gnappi con i seguenti argomenti: a) l'allegato spavento del teste "mal si concilia" con l'indicazione agli agenti della nuova abitazione nella quale si sarebbe rifugiato; b) vi è discrepanza tra la versione dello Gnappi (cui "sembrò di riconoscere con certezza l'omicida") e quella del teste di riferimento Cucurullo, cui il primo avrebbe riferito "dubbi sulla somiglianza"; c) se Gnappi fosse stato spaventato, non avrebbe riferito alcunché all'amico Cucurullo; d) anche ammesso "che Gnappi, sottoposto a protezione da

parte della polizia, fosse fortemente rubato nell'immediatezza dei fatti", "non si riesce a credere" che lo fosse anche "quando è stato interrogato in dibattimento a quasi 18 anni di distanza"; e) in ipotesi di non coincidenza tra la visita dei due citati agenti e quella dei due sconosciuti presentatisi come tali, il teste "avrebbe dovuto, per correttezza, precisare (al difensore) che le visite erano state due"; f) se il riconoscimento fotografico dell'assassino fosse stato certo, nel dibattimento lo Gnappi "avrebbe... dovuto escludere con sicurezza che l'imputato presente (Bompresmi) fosse l'assassino, anziché trincerarsi in un assetto 'non riconosco'".

Il rilievo sub a) - ad avviso del requirente - incorre in un'evidente petizione di principio, perché suppone certo un dato (coincidenza delle due visite) che non è affatto dimostrato (né dimostrabile nella sede sommariamente deliberativa del giudizio di ammissibilità) ed anzi sembrerebbe prima facie escluso dalla non coincidenza delle date (visita degli agenti il 18 maggio '72, visita degli sconosciuti il 19 sera). Quanto ai motivi di dubbio esposti nei punti successivi (da b) ad f), trattasi all'evidenza di quesiti improponibili dalle parti o dal giudice nel contraddittorio dibattimentale - e non in sede di valutazione cartacea di una testimonianza da acquisire -: sicché il solo proporli dà luogo al vizio di approfondimento valutativo anticipatorio del giudizio di merito di cui al criterio sub 1.6.b. anche più manifesta appare, poi, l'inottemperanza al criterio sub 1.6.c., che ancora la valutazione, in sede di ammissibilità, di inaffidabilità della testimonianza alla sua constatabilità *ictu oculi*. A parte il fatto che la stessa Corte milanese, ad altro proposito (pagg. 35,36) mostra di ritenere lo Gnappi attendibile, ciò che soprattutto rileva è che la valutazione del giudice di merito sulla quale si è formato il giudicato è nel senso della sua totale affidabilità (la sentenza 11.11.95 - pagg. 512, 513 - lo definisce infatti testimone "indifferente ed imparziale" le cui "dichiarazioni sono particolarmente degne di fede"). Alla stregua del predetto criterio, ribaltare un simile, netto giudizio - per di più in base ad argomenti del tipo di quelli suesposti - è, ad avviso del requirente, del tutto al di fuori dei poteri valutativi del giudice dell'ammissibilità.

5.- Un secondo elemento addotto come prova nuova nell'istanza di revisione (pag. 51) è costituito dalle dichiarazioni rese in sede di indagine difensiva ex art. 38 disp. att. c.p.p. da Torre Roberto: a tenore delle quali costui, nella tarda mattinata del 17.5.72 (giorno dell'omicidio), assistette, al bar Eden di Massa, ad un brindisi fatto per festeggiare l'assassinio del Commissario Calabresi da alcune persone, tra le quali Ovidio Bompresmi. Tale circostanza è rilevante come prova d'alibi per quest'ultimo, in quanto la sentenza 11.11.95 passata in giudicato ha già stabilito (pagg. 4,11) l'incompatibilità tra l'esecuzione dell'omicidio attribuita al Bompresmi quale esecutore materiale e la sua presenza a Massa nella tarda mattinata dello stesso giorno.

Va preliminarmente precisato che nel corso del giudizio di merito analoghe dichiarazioni circa la presenza del Bompresmi al bar Eden di Massa erano state rese da altri quattro testi (Fruzzetti, Tognini, Lazzerini e Torchia, questi ultimi due indicati come presenti anche dal Torre), le cui deposizioni sono state però ritenute inattendibili.

Ai fini dell'individuazione del giudicato sul punto - che rileva per quanto si dirà in seguito - vanno richiamate le specificazioni contenute nella sentenza 22.1.97 della Corte di Cassazione (pagg. 95-99). In esse si ricorda che le motivazioni addotte a sostegno dell'inattendibilità dei predetti testi (e di altri ancora che avevano deposto nello stesso senso), addotte dalle sentenze di primo e di secondo grado (del '91) - tra loro uniformi sul punto - erano state censurate dalla sentenza delle Sezioni Unite del '92 (pagg. 101, 109) in quanto i due elementi su cui si fondavano (tardività dell'induzione dei testi e contraddizioni tra le loro versioni) erano: il primo non valido motivo di inattendibilità, perché dipendente dalle legittime scelte difensive; il secondo incongruo, perché valorizzava imprecisioni e contraddizioni marginali, ragionevolmente riferibili al decorso di ben 16 anni dai fatti.

Tali motivi di inattendibilità, riprodotti nella sentenza di appello 11.11.95, sono stati espunti dalla Cassazione del '97 in accordo con le censure delle sezioni Unite. La Cassazione ha invece ritenuto validi gli ulteriori motivi di inattendibilità introdotti dalla sentenza del '95, e cioè: 1) amicizia con l'imputato; 2) coinvolgimento ideologico con Lotta Continua; 3) mancata indicazione di elementi "impressivi" tali da "imporre" il ricordo della presenza del Bompresmi, non ritenendosi all'uopo

idoneo il ricordo della redazione di un volantino ciclostilato da distribuire.

Il giudicato si deve ritenere quindi formato su questi tre argomenti, non utilizzati dalle sentenze di primo e secondo grado (del '91), le quali quindi non concorrono alla sua formazione; e la sentenza di appello '95 vi concorre solo nella parte in cui ancora la valutazione di inattendibilità ai tre suddetti elementi.

La Corte milanese (pagg. 37-38) esclude, innanzitutto, il carattere di novità della prova costituita dalle dichiarazioni del Torre sostenendo che per "prova" deve intendersi "la presenza (già esclusa) a Massa in orario incompatibile con l'esecuzione dell'omicidio" e non la testimonianza dei testi, tra i quali include il Torre. Ciò si desumerebbe dall'art. 641 c.p.p. che esclude la reiterazione della richiesta di revisione se non fondata su "elementi diversi": se per "elemento diverso" - argomenta l'ordinanza - dovesse intendersi "la deposizione di un nuovo teste su una prova già esaminata dalla sentenza di cui si chiede la revisione, si arriverebbe all'assurdo di una possibile reiterazione all'infinito della procedura di cui agli artt. 629 ss. c.p.p."

Si tratta - ad avviso del requirente - di tesi palesemente erronea, perché frutto di confusione tra la prova come mezzo (o elemento o "mezzo di ricerca" della prova (libro III, titolo II) - quali i documenti, le testimonianze ecc.) e la prova come "oggetto" della prova o *thema probandum*: ed è pacifico che gli artt. 629, lett. c, 631 e 641 si riferiscono alla prima nozione.

La Corte si ritiene, poi abilitata a fare una valutazione approfondita della testimonianza Torre in quanto "nuova", richiamando la tesi già enunciata in via generale: e già questo basterebbe per ravvisare il vizio illustrato al precedente punto 1.7.2.

Anche se fosse lecito esaminarli, poi, i motivi addotti a sostegno della ritenuta inattendibilità del Torre si rivelerebbero fallaci. Il primo - l'essere il Torre appartenente allo <<"stesso 'milieu politico' da cui sono sbocciate le testimonianze già ritenute inattendibili">> e non semplicemente un "simpatizzante di sinistra" - è frutto di travisamento del fatto, posto che il Torre, nelle sue dichiarazioni al difensore, ha detto esattamente il contrario, e la Corte non allega (né poteva allegare, essendo priva di poteri istruttori) emergenze processuali di segno diverso.

Il secondo motivo allega - in modo, tra l'altro, scarsamente comprensibile - presunte contraddizioni tra le dichiarazioni del Torre e quelle dei testi Torchia e Fruzzetti, già ritenuti inattendibili nel giudizio. Ciò dà luogo a manifesta illogicità sotto un duplice profilo: 1) se i testi sono già stati ritenuti inattendibili nel giudizio di merito, le loro dichiarazioni non possono, evidentemente, essere utilizzati per smentire la versione di un teste nuovo; 2) il motivo delle contraddizioni tra i testi è già stato - come detto dianzi - espunto dal giudicato, e quindi non può essere riutilizzato in sede di ammissibilità. Va aggiunto - anche se la Corte milanese omette ogni valutazione in proposito - che il Torre ha dichiarato di non essere amico del Bompressi ed ha specificamente indicato il motivo della persistenza del suo ricordo dell'episodio.

Quanto poi alla tesi secondo cui - alla stregua, sembra, di indagini del P.G. esperite nella procedura di ammissibilità - sarebbe possibile l'arrivo a Massa alle 13,30 partendo dalla stazione di Milano alle 10,00 stante l'apertura (totale) delle autostrade Milano-Genova e Genova-Livorno, essa non può essere presa in considerazione: sia per il divieto di indagini istruttorie nel giudizio di ammissibilità (nessuna norma lo consente ed è in contraddizione con la natura del giudizio), sia perché non possono in tale sede porsi in discussione le acquisizioni probatorie del giudizio di merito.

6.- E' pacifico che il giudicato di condanna ha la sua base fondamentale nel convincimento, cui i giudici di merito sono pervenuti, della totale credibilità sia di Leonardo Marino che di sua moglie Antonia Bistolfi.

6.1.- Secondo il giudicato, cioè, (cfr., Cass. 22.1.97, pagg. da 79 a 88) la confessione e la chiamata in correità del Marino sono state del tutto genuine e disinteressate, in quanto dettate esclusivamente da un rimorso lungamente maturato, dovendosi escludere tanto motivazioni economiche quanto la consapevolezza da parte sua della possibilità di fruire dei benefici della legislazione premiale. Del pari pienamente credibile è la Bistolfi, dal momento che costei nulla sapeva del coinvolgimento di suo marito nell'omicidio e della sua intenzione di rendere confessione, sicché su di questo non

aveva potuto minimamente influire.

E' da ricordare che la sentenza 21.10.92 delle sezioni Unite aveva espresso (pagg. da 52 a 62) pesanti riserve sulla persuasività delle motivazioni addotte dai giudici di primo e secondo grado per dar ragione di tale convincimento. In particolare le Sezioni Unite sottolineavano che le richieste (non soddisfatte) di aiuti economici al Sofri e la commissione di rapine a mano armata potevano suggerire motivazioni alternative, quali un sentimento di rivalsa o un desiderio di profitto.

Ritenevano inoltre non convincente la spiegazione in termini di pura casualità del parallelismo riscontrabile tra le confidenze fatte dalla Bistolfi all'avv. Zolezzi circa il coinvolgimento nell'omicidio Bompressi (estate '87) e le confidenze fatte dal Marino al parroco don Regolo (dicembre '87) nonché la successiva confessione al sen. Bertone (maggio '88).

Tali ragioni di perplessità sono state però ritenute superate nel giudicato di condanna, in quanto la sentenza della Corte di Cassazione del '97 ha giudicato congrua e persuasiva (o talvolta insindacabile perché oggetto di censure di mero fatto) la motivazione della sentenza di appello 11.11.95. Questa è essenzialmente incentrata (cfr., ancora, l'efficace sintesi di Cass. 22.1.97): a) sulla ritenuta assurdità che il Marino - non sospettato da alcuno - si inducesse per mere ragioni di rivalsa a una confessione che (per il livello delle sue conoscenze) gli prospettava una condanna da ergastolo; e che la Bistolfi avesse potuto spingerlo ad un'accusa calunniosa che avrebbe avuto effetti devastanti per la famiglia ed i figli minori, per di più indirizzata (anche) nei confronti di Sofri, cui la legavano sentimenti di simpatia, affetto e stima; b) che i suaccennati "parallelismi" non sussistevano, posto che la confidenza della donna all'avv. Zolezzi era di un anno anteriore alla confessione di Marino; c) che non erano ipotizzabili ragioni economiche alla base di questa, dato che il quadro probatorio faceva emergere una figura di "uomo buono" conducente vita tranquilla e modesta (era venditore ambulante), che restò preda del rimorso: quadro questo non contraddetto dalla commissione di rapine; d) che entrambi i coniugi avevano motivi per essere angosciati e spaventati, il Marino per via di minacce subite dagli ex militanti Oliviero e Dell'Amico (per il caso di sue indiscrezioni sulle rapine "o altro"), la Bistolfi per lo stato di depressione indotole dal collegamento tra l'incontro con Bompressi a Sarzana e il ricordo delle allusioni fatte dalla Vigliardi Paravia alla di lui somiglianza con l'identikit dell'assassino.

6.2- Rispetto ai punti del giudicato sopra illustrati, l'istanza di revisione (pag. 72 ss.) ha dedotto elementi di prova fondati: sulle dichiarazioni degli avv.ti Annoni e Zolezzi raccolte ex art. 38 disp. att. c.p.p.; sulla produzione di un manoscritto-diario della Bistolfi datato 26 aprile-8 giugno 1988, con allegata consulenza grafologica, nonché consulenza tecnica redatta dal prof. Renzo Canestrari, titolare della I cattedra di psicologia nella facoltà di medicina dell'Università di Bologna.

In sintesi l'avv. Annoni - legale per molti anni della famiglia Marino (e frequentatore della loro casa in alcuni periodi), astenutosi dal testimoniare nel giudizio in ragione di tale rapporto professionale - ha dichiarato: a) di avere in più occasioni (nell'80 e nell'81) informato il Marino dei vantaggi derivanti ai collaboratori di giustizia dalle normative premiali in vigore; b) che i coniugi "avevano continuamente bisogno di soldi" che chiedevano in prestito: il Marino aveva la passione del gioco e frequentava i Casinò di Saint Vincent e Chamonix"; la Bistolfi conduceva "un tenore di vita certamente superiore alle sue possibilità" (ad es. mandò in certi periodi entrambi i figli in costosi collegi) tanto da consumare rapidamente i proventi di un'eredità e la liquidazione ottenuta dopo che si era licenziata dalla SIP; c) che, dopo che, nell'83, aveva declinato il mandato di legale, aveva ricevuto dalla Bistolfi una lettera di maledizioni formulata con linguaggio magico e che costei "aveva fama di maga ed era per questo un po' temuta".

L'avv. Zolezzi - che nel giudizio fu ritenuto inattendibile in quanto aveva dichiarato di non ricordare che la Bistolfi gli avesse fatto confidenze circa l'omicidio Calabresi - ha specificato che, essendogli ben nota l'importanza del caso in ragione della sua professione e del suo impegno politico, se una simile confidenza gli fosse stata fatta, non avrebbe potuto omettere di notarla né l'avrebbe poi dimenticata.

La consulenza tecnica del prof. Canestrari ha formulato - in base all'esame del diario prodotto, di una lettera a Sofri della Bistolfi allegata agli atti processuali nonché delle deposizioni istruttoria e

dibattimentale di costei - una diagnosi di "schizofrenia pseudoneurotica", i cui effetti comporterebbero, tra l'altro, la sua "completa inaffidabilità... a rendere testimonianza di eventi reali".

A tali allegazioni l'istanza di revisione aggiunge (pagg. 191 ss.) la considerazione delle "drammatiche" condizioni personali ed economiche del Marino nel periodo anteriore alla confessione, già risultando agli atti processuali una serie di protesti e procedimenti penali per assegni a vuoto, lo sfratto ed il pignoramento del camion usato per il lavoro: dati che l'istanza pone in raffronto con un attuale tenore di vita privo di "impellenze economiche", come sarebbe dimostrato dall'acquisto di "un nuovo e costoso camion attrezzato per la vendita delle sue crepes" e dall'intestazione ai suoi figli di due appartamenti.

6.3- In ordine alle suseposte allegazioni e considerazioni difensive, l'ordinanza impugnata (pagg. 13-18) osserva quanto segue.

6.3.a.- Che prima della confessione Marino avesse problemi economici risultava già dagli atti processuali, e d'altra parte i nuovi acquisti (case, camion) non risultano "da dati certi (visure catastali o altro)". Mancherebbe comunque un rapporto "tra causa ed effetto", essendo "notorio che venditori di generi alimentari di costo modesto in zone turistiche guadagnano somme anche rilevanti" e che devono aggiungersi i proventi "derivanti da pubblicazioni, interviste e altro. Infine, proprio non risulta che Marino si sia arricchito". In ogni caso, resterebbe valido l'argomento adottato nella sentenza "circa la convenienza di una contropartita economica anche rilevante... a fronte di una lunga carcerazione...".

La Corte milanese assume, inoltre, che la circostanza che i coniugi Marino fossero "sempre in deficit economico" non è nuova "e non tale da mutare l'opinione che questa Corte si è fatta del personaggio Marino" (p. 14). Osserva altresì, più avanti (p. 15), che la testimonianza dell'avv. Annoni circa il continuo bisogno di soldi dei Marino e la vita eccessivamente dispendiosa della Bistolfi è, a suo avviso, "del tutto irrilevante poiché la situazione economica della famiglia Marino è stata compiutamente analizzata e, ciononostante, si è escluso che la confessione di costui abbia avuto un movente economico".

Peraltro, i "vizi" (gioco d'azzardo) e lo "stato delle... finanze" del Marino inducono la Corte milanese che sia "senz'altro eccessivo descrivere Marino come personaggio tutto casa e famiglia... portato a pentirsi delle cattive azioni commesse". ma dedurre dai "guai economici" o dalla commissione di rapine l'inattendibilità del Marino sarebbe "semplicistico" perché in tal modo "si ignora la complessità dell'animo umano", posto che "si può benissimo partire da ragioni opportunistiche e poi giungere ad una motivazione etica di cui ci si autoconvince e che subentra veramente". Perciò - conclude la Corte milanese - "per ritenerlo (Marino) credibile non vi è bisogno di beatificarlo, ma l'inverso tentativo di descriverlo come uomo abietto, meschino e opportunisto finisce per portare ad un risultato ancor più contrastante con la realtà".

6.3.b.- Esaminando il contenuto del diario della Bistolfi, la Corte milanese concorda con la difesa nel ritenere che "l'ode" intitolata "Purificazione della verga e dell'utero" faccia chiaro riferimento al Commissario Calabresi e che perciò "vi è un indubbio parallelismo temporale" tra i comportamenti dei due coniugi: sia sulle confidenze della Bistolfi all'avv. Zolezzi e del Marino a don Regolo; sia sul collegamento tra Marino e Calabresi contenuto nell'ode (maggio '88) e la coeva confessione del Marino al sen. Bertone. La Corte ritiene quindi "difficile immaginare che... (tra i due coniugi) non si sia mai arrivati a un colloquio chiarificatore", ed anzi si dichiara "propensa a credere che i due si fossero confidati e, addirittura, che la confessione sia maturata in ambito familiare". Afferma, però, di non vedere "quale seria conseguenza potrebbe trarsi (da ciò) in ordine alla veridicità della confessione del Marino". Ad avviso della Corte, infatti, non sarebbe "seria" una diagnosi di "schizofrenia pseudoneurotica" basata "sull'esame di scritti che riportano elucubrazioni poetiche (invero un po' esaltate)"; né sarebbe condivisibile l'intento difensivo di dimostrare "che possa essere stata la Bistolfi -schizofrenica e sconvolta da una situazione economica precaria - ad esercitare una continua pressione psicologica sul convivente, al fine di indurlo a calunniare gli ex compagni". Invero "rimarrebbe da riempire con dati di fatto e logiche argomentazioni il vallo

esistente tra la premessa (contributo della Bistolfi alla confessione) e la conclusione (calunnia) vallo per colmare il quale non si potrebbe far leva: né sulle condizioni economiche (perché l'assenza di tale movente è già stata esclusa con motivazioni pienamente condivisibili); né sull' "odio, perché nei confronti di Bompressi la famiglia di Marino non poteva che avere riconoscenza per l'aiuto ricevuto in occasione della causa civile e perché nei confronti di Sofri la Bistolfi nutriva una sorte di venerazione"; né "sulla follia della Bistolfi" perché proprio analizzando il racconto di costei si è portati a concludere che anch'essa era tormentata dall'identico travaglio interiore di Marino". "Se poi - osserva la Corte - i rimorsi hanno trovato un fertile terreno di coltura nelle amarezze derivanti dalle precarie condizioni economiche e sociali, è umanamente comprensibile: ma dedurre da ciò la calunnia consapevole è operazione logicamente non corretta"; ed aggiunge che "se l'idea della calunnia fosse nata nella mente della Bistolfi, non è detto che Marino sarebbe stato disposto a tradire in modo così indegno i suoi ex compagni per assecondare la donna", per concludere che "si naviga in un mare di nebulose ipotesi".

La Corte milanese afferma, ancora "che - con ogni probabilità - la Bistolfi ha detto il falso, negando la sua consapevolezza di quanto Marino si accingeva a confessare": ma ritiene che sarebbe "un po' cervelotico" sostenere "che il ruolo della Bistolfi come riscontro è tanto più forte in quanto si riesca a dimostrare che la stessa era ignara". Contrasta, altresì, la tesi secondo cui <<"l'ammissione della consapevolezza della Bistolfi (o, addirittura, di un concerto) avrebbe comportato "pericolosi riscontri incrociati">>: e ciò, sia perché ella "non sarebbe stata chiamata a riferire sul furto della 125 e sulle modalità dell'omicidio"; sia perché "sui tempi e sulle circostanze delle confidenze del convivente, sarebbe stato facile concordare elementi che non richiedessero particolari sforzi mnemonici". "Il mendacio della Bistolfi sul punto troverebbe invece - secondo la Corte milanese - "una spiegazione logica" nel fatto che Marino "aveva il timore di non essere creduto e la fondata aspettativa di una campagna denigratoria che avrebbe potuto avere come conseguenza una condanna per calunnia per lui e per la convivente": sicché "era preferibile non esporre la compagna a tale rischio". Perciò - ad avviso della Corte - da un lato "non si vedono le conseguenze (del mendacio) sulla credibilità del marino"; dall'altro, "esso non può indurre a ritenere che la Bistolfi abbia detto il falso anche in ordine alle altre circostanze oggetto della sua testimonianza".

Quanto alle dichiarazioni dell'avv. Zolezzi - che ha negato che la Bistolfi gli abbia fatto confidenze sull'omicidio Calabresi - la Corte milanese sostiene essere "paradossale che un teste, sentito in istruttoria ed al dibattimento, possa, in sede di revisione, venire in sostanza a raccontare che i giudici non hanno capito ciò che egli aveva affermato".

6.4.- In ordine alla suesposta motivazione dell'ordinanza impugnata, il requirente osserva, in via generale, che le considerazioni svolte dalla Corte milanese sub 6.3.a. e 6.3.b. si espongono a molteplici rilievi di illogicità e inosservanza delle regole dell'argomentazione giudiziaria nonché, soprattutto, a censure di violazione dei limiti del giudizio di ammissibilità: in particolare, di quello (sub 1.6.b.) che vieta approfondimenti valutativi che si risolvano in anticipazioni del giudizio di merito proprio della fase rescissoria. Torna qui particolarmente calzante il richiamo a quanto osservato sub 1.7.b., e cioè che se il giudice dell'ammissibilità pretende di sostituire od integrare con proprie valutazioni quelle espresse dal giudice di merito e poste a base del giudicato, compie operazione arbitraria perché essa lo porta fatalmente a sostituirsi al giudice del rescissorio.

6.4.a.- Esaminando le considerazioni della Corte di Milano sub 6.3.a., è innanzitutto sicuramente contestabile che faccia parte del notorio che i venditori ambulanti di generi alimentari ottengono grossi guadagni; e per di più trattasi di valutazione astratta, non calibrata sulla concreta condizione del Marino, e quindi fatalmente superficiale. Che poi costui non "si sia arricchito" è affermazione che, nei termini in cui è prospettata, si appalesa apodittica.

Il giudizio dei dati concernenti il continuo bisogno di soldi del Marino e la vita eccessivamente dispendiosa della Bistolfi perché "la situazione economica della famiglia Marino è stata compiutamente analizzata" è sfornito della necessaria indicazione dei passi della (o delle) sentenze di merito da cui risulti che i dati suddetti siano stati effettivamente conosciuti e valutati (né il requirente li ha rinvenuti). Al contrario - come richiamato sub 6.1.c. - il giudicato risulta essersi

formato su un quadro di "vita modesta" condotta dalla famiglia Marino.

Quando poi - considerando lo stato delle finanze di Marino e il (dato inedito del) vizio del gioco d'azzardo - la Corte milanese valuta che sia "senz'altro eccessivo descrivere Marino come personaggio tutto lavoro e famiglia" e reputa che - per ritenerlo credibile non c'è bisogno di beatificarlo", essa compie un radicale sovvertimento del dato conoscitivo posto a base del giudicato, che ha fondato il giudizio di attendibilità (anche) su una descrizione del Marino come "uomo buono" e "modesto lavoratore" (cfr. Cass. 22.1.97, pagg. 79 e 85). La pretesa della Corte di valutare autonomamente i dati probatori che si prospettano - in sede di delibazione preliminare - come confliggenti con il giudicato (così come quella di farsi una propria opinione "del personaggio Marino") conduce inevitabilmente - come rilevato sub 1.6.b. - a valutazioni superficiali ed illogiche. Tale giudizio - ad avviso del requirente - si ataglia perfettamente alle considerazioni della Corte di Milano sulla "complessità dell'animo umano" e sulla possibilità che "ragioni opportunistiche" si convertano in "motivazione etica": considerazioni che sono all'evidenza altamente opinabili, ma che - soprattutto - si segnalano per la loro genericità ed astrattezza posto che solo in un approfondito giudizio di merito potrebbe eventualmente verificarsi in concreto l'ipotetica trasformazione dell'opportunismo in un atteggiamento ispirato a principi etici.

6.4.b.- Analoghe valutazioni critiche suscitano le considerazioni della Corte milanese riferita al par. 6.3.b.

Innanzitutto, essa qualifica come "indubbio" il parallelismo temporale tra le condotte dei coniugi Marino che la sentenza delle Sezioni Unite aveva segnalato come dato idoneo a fondare dubbi sulla loro attendibilità: e per di più rafforza il parallelismo includendovi il dato - ignoto al giudice del merito - del collegamento tra Marino e Calabresi fatto dalla Bistolfi nella citata "ode", coevo alla confessione del Marino al sen. Bertone.

In tal modo, l'ordinanza impugnata sovverte radicalmente il punto del giudicato che <<"ha eliminato qualsiasi sospetto derivante da asseriti "parallelismi" di comportamento tra Marino e la Bistolfi">> (cfr., testualmente, Cass., 22.1.97, p. 83): sovvertimento che si traduce in violazione del già richiamato divieto di alterazione dei dati conoscitivi fondanti il giudicato e di autonoma valutazione dei dati nuovi.

Il sovvertimento del giudicato è poi (se possibile) ancora più radicale, laddove la Corte di Milano afferma "che - con ogni probabilità - la Bistolfi ha detto il falso, negando la sua consapevolezza di quanto Marino si accingeva a confessare". Qui, il giudizio secondo cui sostenere "che il ruolo della Bistolfi come riscontro è tanto più forte in quanto si riesca a dimostrare che la stessa era ignara" sarebbe "un po' cervelotico" è - paradossalmente - un'accusa di insipienza rivolta direttamente agli autori della sentenza di appello 11.11.95 ed agli stessi giudici della Corte di cassazione che l'hanno confermata. Infatti, la valutazione conclusiva della sentenza del '95 di "assoluta e totale credibilità della Bistolfi, sia per quanto autonomamente dichiarato, sia per quanto costituisce riscontro alle dichiarazioni di Marino" (pagg. 287-288) si fonda, innanzitutto, sul credito dato alla dichiarazione della donna secondo cui "il proprio marito era poco incline alle confidenze e nulla le aveva rivelato, a suo tempo, circa il proprio coinvolgimento nel delitto Calabresi" (p. 274); e, conseguentemente, alla credibilità del suo assunto - definito particolarmente rilevante ai fini della decisione - secondo cui ella abbia notizia dell'omicidio per "le confidenze ricevute da una donna" (p. 282). Ed è in questo quadro che si collocano il giudizio di reticenza formulato nei confronti dell'avv. Zolezzi (p. 282) e l'esclusione che "la Bistolfi fosse spinta ad agire da intenti di guadagno o da fini di complotto" (p. 286): valutazioni, queste, tutte condivise dalla sentenza della Corte di Cassazione 22.1.97 (p. 84) e quindi costituenti il giudicato sul punto relativo al ruolo di riscontro della Bistolfi. Se si considera il rilievo che a tale ruolo è assegnato nell'economia della decisione definitiva sul punto fondamentale della credibilità del Marino, non si può non qualificare come manifestamente illogica - oltre che arbitrariamente invasiva del giudizio di merito - la considerazione della Corte di Milano secondo cui dal fatto che "la confessione sia maturata in ambito familiare" non potrebbe trarsi alcuna "seria conseguenza... in ordine alla veridicità della confessione del Marino".

Per il resto il requirente che tutte le ulteriori valutazioni dell'ordinanza impugnata riferite nel par. 6.3.b. esulino dall'ambito di quelle consentite al giudice dell'ammissibilità e violino perciò il canone

sub 1.6.b.

Ciò vale, in particolare: per le cesure che la Corte milanese si ritiene abilitata ad introdurre tra i dati nuovi (precarie condizioni economiche, follia della Bistolfi, ecc.) e l'ipotesi della calunnia; per l'affermazione che l'ammissione del concerto Marino-Bistolfi non avrebbe comunque comportato "pericolosi riscontri incrociati"; per l'ipotesi autonomamente formulata secondo cui il Marino avrebbe negato il concerto per non esporre la Bistolfi al rischio di una condanna per calunnia; per l'opinione secondo cui costei sarebbe stata "tormentata dall'identico travaglio interiore di Marino" e che comunque, se anche fosse stata la donna ad ideare la calunnia, "non è detto che Marino sarebbe stato disposto a tradire in modo così indegno i suoi ex compagni". In realtà, ad avviso del requirente, la Corte milanese "naviga in un mare di nebulose ipotesi" proprio perché è essa stessa che le formula in una sede impropria e perciò in astratto, senza alcuna possibilità di verificarle nel contraddittorio dibattimentale.

7.- L'istanza di revisione (pagg. 96 ss.) contesta la valutazione di assoluta credibilità del Marino e della Bistolfi posta a base del giudicato, producendo copie del "Corriere della Sera" del 18, 20 e 23 maggio 1972, nonché del libro pubblicato dal Marino nel 1992 dal titolo "La verità di piombo. Io, Sofri e gli altri".

Tali produzioni sono volte a dimostrare: 1) che il giorno successivo all'omicidio (18 maggio 72) l'attentatore veniva descritto dalla stampa come "biondo"; 2) che il 20 maggio il solo "Corriere della sera" aveva pubblicato un fotofit dell'assassino - confezionato sulla base delle indicazioni fornite lo stesso giorno dell'omicidio dai testimoni oculari - nel quale però la foggia dei capelli era "tagliata fuori"; 3) che solo il 23 maggio lo stesso quotidiano aveva pubblicato un fotofit nel quale compare anche la foggia dei capelli, che però non è quello dello sparatore bensì quello del supposto acquirente dell'ombrello rinvenuto nella Fiat 125 utilizzata per l'omicidio, confezionato sulla base delle indicazioni della commessa della Standa Martone (in proposito, la sentenza 11.11.95, p. 391, specifica che l'identikit rilevante è quello sub 2, mentre quest'ultimo è "di nessuna affidabilità per la sua indeterminatezza" e per essere l'acquisto "lontano dai fatti"); 4) che il Marino nell'evidenziare la somiglianza tra il Bompressi e l'identikit dell'assassino costruito in base alle indicazioni dei testimoni oculari, utilizza non quello pubblicato il 20 maggio, ma quello del 23 maggio, e cioè quello dell'acquirente dell'ombrello; 5) che nello stesso libro (p. 5), il Marino, parlando del comizio di Pisa del 13 maggio 1972 (relativo alla morte del giovane Serantini) - cui egli ha detto di essersi recato per avere conferma da Sofri del mandato ad assassinare Calabresi - scrive che a tale appuntamento andarono "tutti i compagni del Nord", attribuendogli con ciò carattere nazionale e non regionale).

A tali produzioni l'istanza di revisione (p. 1465) aggiunge il rilievo che la sentenza 11.11.95 - a p. 396 - è incorsa in errore quando ha attribuito alla Vigliardi Paravia la conferma delle affermazioni di Marino e Bistolfi secondo cui il Bompressi a Torino si faceva chiamare "Enrico".

7.1.- In sostanza le tesi sostenute nell'istanza di revisione e ribadite nel ricorso (pagg. 25 ss., 50) sono le seguenti.

7.1.a.- Se lo stesso Marino descrive nel '92 il comizio del 13.2.72 come manifestazione a carattere nazionale (con afflusso di "tutti i compagni del Nord"), ne resta infirmato il riscontro (n.4) addotto dalla sentenza 11.11.95 a conforto dell'attendibilità della dichiarazione di Marino di esservi andato allo specifico scopo di aver conferma da Sofri del mandato a uccidere e cioè quello svolto a pag. 459, ove si osserva che <<"non era certamente 'normale e di routine' la presenza di Marino a Pisa, con uno spostamento di circa quattrocento chilometri, ad una manifestazione di carattere prevalentemente regionale-toscana, ossia la commemorazione della morte dello studente pisano Serantini, mentre non risulta provata la partecipazione di altri militanti piemontesi o lombardi">> (del contrario, secondo l'istanza di revisione (p. 103) vi sarebbero stati in atti numerosi riscontri, quali la rilevazione da parte della polizia di targhe di auto di città del Nord).

7.1.b.- Se il Marino, per dimostrarne la somiglianza con il Bompressi, utilizza nel suo libro

non il fotofit del 20 maggio (testi oculari) ma quello del 23 maggio (acquirente dell'ombrello), contraddice la versione dell'omicidio resa nel giudizio, secondo la quale il Bompressi salì sulla Fiat 125 solo dopo compiuto l'omicidio (e quindi non poteva essere il possessore dell'ombrello) ed egli (Marino) dell'ombrello non sapeva nulla.

Sul punto, la difesa allega anche - a dimostrazione della tesi svolta in altra parte dell'istanza (ma non coltivata ulteriormente nel ricorso) circa la "gestione" del Marino da parte dei carabinieri - un rapporto del 28.7.1988 del maggiore dei C.C.U. Massolo al G.I. Lombardi, nel quale si incorrerebbe nello stesso errore compiuto dal Marino nel '92, essendo ivi indicato come "fotofit riprodotto il presunto omicida... realizzato dalla scientifica e distribuito dal magistrato inquirente" quello pubblicato dalla stampa ("L'Avanti") il 23.5.72.

7.1.c.- Dal momento che - argomenta la difesa - fin dal giorno successivo all'omicidio (18 maggio) era apparsa sulla stampa la notizia che l'omicida era biondo, se ne dovrebbe dedurre l'assurdità della condotta attribuita da Marino e Bistolfi di essersi schiarito i capelli, in tal modo rendendosi più somigliante all'assassino. Né sarebbe fondato l'argomento utilizzato nella sentenza 11.11.95 (pagg. 255-256) secondo cui "il mutamento del Bompressi è stato rilevato pochissimi giorni dopo l'attentato (il 20 maggio a Massa e poi a Torino), mentre l'identikit è apparso sui giornali a fine maggio (attorno al 27-28 maggio). Egli non poteva certo conoscere o presagire quali indicazioni avrebbero dato i testi oculari dell'attentato sulla persona dell'aggressore, doveva semplicemente "modificarsi al più presto". Tale argomento, infatti, sarebbe smentito dal fatto che l'identikit comparve fin dal 20 maggio.

7.1.d.- Il fatto che il fotofit pubblicato il 20 maggio - per di più in bianco e nero - avesse la foggia dei capelli "tagliata fuori" dimostrerebbe il mendacio del Marino laddove attribuisce a Laura Vigliardi Paravia Buffo - che ha smentito, ma è stata ritenuta inattendibile - la frase, pronunciata mentre si allontanavano dal comizio di Massa del 20 maggio: "hai visto come si è conciato i capelli? In questo modo somiglia di più all'identikit...".

7.2.- In ordine alla tesi della difesa illustrata sub 7.1., l'ordinanza impugnata (pagg. 39-40) argomenta nel modo seguente.

7.2.a.- Il punto 7.1.a non risulta preso in considerazione.

7.2.b.- Non sussiste, rispetto al punto 7.1.b., il dedotto errore del Marino e del magg. Massolo, perché l'identikit riprodotto da costoro "era anche quello dell'assassino perché, all'epoca in cui era stato composto, si riteneva che l'omicida e l'acquirente dell'ombrello potessero essere la stessa persona".

7.2.c.- Quanto alla frase rivolta dalla Vigliardi al Marino al comizio di Massa, l'ordinanza - rispetto all'argomento sub 7.1.1 - sostiene che "è comprensibile che alla donna - che aveva già manifestato di aver capito tutto la sera del 17.5.72 - sia stata sufficiente la visione di un identikit non ancora completo per radicare la sua intima convinzione".

L'analogia frase "è lui, ma non vedi che è identico" attribuita dalla Bistolfi alla Vigliardi Paravia non può essere basata sul fotofit pubblicato il 20 maggio dal "Corriere della sera", perché la Vigliardi leggeva abitualmente "La Stampa" ed è tale giornale - "con l'identikit" - che costei aveva in mano quando pronunciò la frase suddetta. Inoltre tale episodio, nel racconto della Bistolfi, si verificò non al comizio di Massa, ma Torino, in casa, presente il Bompressi, alcuni giorni dopo.

Comunque - prosegue l'ordinanza - sulle frasi attribuite da Marino e Bistolfi e "sul leggero schiarimento dei capelli da parte del Bompressi", "non è possibile invocare la testimonianza della Vigliardi Paravia, già compiutamente esaminata (anche in relazione al procedimento per falsa testimonianza nei suoi confronti) e ritenuta inattendibile".

7.3.- In ordine alla suesposta motivazione dell'ordinanza, il requirente osserva quanto segue.

7.3.a.- Sulle deduzioni di cui ai punti 7.1.a. e 7.1.c., deve ravvisarsi il vizio di omessa motivazione, rilevante ex art. 606, lett. e, c.p.p.

7.3.b.- L'affermazione della Corte di Milano sub 7.2.b. contraddice la netta distinzione tra i due identikit (testi oculari - Martone) sottolineata a p. 391 della sentenza 11.11.95. Inoltre, appare

illogico richiamare un'opinione della prim'ora di possibile coincidenza assassino-acquirente dell'ombrello, perché secondo la sentenza tale ipotesi si dissolse ben presto, sicché essa non è invocabile per giustificare il contenuto di scritti dell'88 e del '92.

7.3.c.- Quanto alle argomentazioni sub 7.2.c., che una somiglianza basata sulla foggia dei capelli possa essere rilevata osservando un fotofit in bianco e nero in cui tale foggia è in buona parte tagliata (cfr. all. 3.2.5 all'istanza di revisione) è mera ipotesi che, esorbitando da quanto constatabile *ictu oculi*, appare in contraddizione con il limite ai poteri del giudice dell'ammissibilità specificato sub 1.6.c.

D'altra parte, non sembra correttamente invocabile il giudicato sull'inattendibilità della Vigliardi Paravia - nella parte in cui smentisce le frasi attribuitele da Marino e Bistolfi - anche perché, se è vero che costei leggeva abitualmente "La Stampa" diventa ancor più problematico - sul piano della plausibilità - un riconoscimento a Massa basato sulla lettura del "Corriere della sera" del 20 maggio. Infine, non sembra al requirente che l'errore (sul fatto che Bompressi a Torino si faceva chiamare "Enrico") commesso dalla sentenza impugnata a p. 396-397 possa essere definito *tout court* irrilevante, poiché nella sentenza si adducono a riscontro delle dichiarazioni di Marino solo quelle della Vigliardi e della Bistolfi: sicché, esclusa la prima, il riscontro sarebbe costituito solo dalla seconda. La conclusione della Corte milanese secondo cui la circostanza "regge indipendentemente dalla conferma della Vigliardi" si rivela perciò apodittica.

8.- I restanti motivi di ricorso vertono sulla dinamica dell'omicidio e sulla successiva fase di fuga, sicché possono essere trattati congiuntamente.

8.1.- Per chiarezza di esposizione, appare opportuno riprodurre testualmente l'efficace sintesi delle contrapposte versioni della fase omicidiaria contenuta a p. 102-103 della sentenza 22.1.97 della Corte di Cassazione.

"Si tratta del punto che vede la contrapposizione tra l'ipotesi del passaggio veloce fatta nel primo rapporto della Polizia sulla base delle dichiarazioni dei testi Musicco e Pappini (Fiat parcheggiata o proveniente dalla zona adibita a posteggio delle macchine che, alla vista del dr. Calabresi, parte di scatto, viene in collisione con la Simca di Musicco all'altezza dell'imbocco della vicina via Giotto, gira intorno all'isola spartitraffico e così si porta al lato dei numeri pari di via Cherubini; l'attentatore scende dalla vettura, commette l'omicidio e risale sulla vettura guidata dal complice che parte a forte velocità verso via Mario Pagano) e la versione dei fatti, totalmente diversa, resa da Marino (incidente con la Simca avvenuto all'interno del parcheggio, giro di "controllo" attorno al parcheggio per vedere il comportamento del conducente della Simca, passaggio nella parte dei numeri pari di via Cherubini, sosta della vettura per circa un quarto d'ora davanti al negozio di frutta e verdura "in attesa", retromarcia di una decina di metri nel momento dell'inizio "dell'azione" da parte del Bompressi, salita a bordo di questi, fuga a forte velocità)".

8.2.- E' opportuno premettere - dato che l'ordinanza impugnata richiama di frequente la sentenza di primo grado - che questa, unitamente a quella di appello del '91, è stata oggetto di penetranti censure da parte della sentenza delle Sezioni Unite del '92 (pagg. da 109 a 127). Detta sentenza, tra l'altro, censura il fatto che i giudici di merito - privilegiando in ordine all'incidente tra la Fiat 125 e la Simca la versione del Marino e ritenendo inattendibile quella del Musicco - non avevano sottoposto ad adeguato vaglio critico il fatto che Marino, nel susseguirsi delle dichiarazioni sul punto, aveva progressivamente spostato il luogo dello scontro (dalla rampa di uscita del parcheggio della metropolitana all'interno dell'area del parcheggio); che dando credito alla versione del Marino - che comportava una sua permanenza sul posto di circa mezz'ora, con conseguente anticipazione del momento dello scontro rispetto a quanto testimoniato dal Musicco che collocava l'omicidio come avvenuto poco dopo lo scontro) - avevano disarticolato il "rilevante collegamento tra le deposizioni del Musicco e del Pappini", pervenendo ingiustificatamente a ritenere inattendibili entrambi i detti testi oculari e valorizzando impropriamente insignificanti differenze tra le deposizioni di costoro e quella dell'altra teste oculare Decio; che era privo di

adeguata forza persuasiva l'argomento dell'eccessiva rischiosità, per la riuscita del progetto omicidiario, della manovra di conversione ad U intorno all'isola spartitraffico deducibile dalla versione Musicco-Pappini.

Peraltro, la sentenza di appello del '95 ha negato effettive contraddizioni tra le versioni del Marino, nonché l'attendibilità della versione del Musicco - perché contrastata da dati tecnici indiscutibili e non credibile in quanto ai "tempi" da lui riferiti - e del Pappini, che (nell'interpretazione della sentenza) aveva escluso la conversione ad U. Ha, inoltre, valorizzato, sia la deposizione del teste Biraghi, - confermativa della versione del Marino quanto alla sosta per circa un quarto d'ora, a motore acceso, davanti al negozio di frutta e verdura e, conseguentemente, della manovra di retromarcia per passare dal n. 8 al n. 6 di via Cherubini riferite dal Marino - sia le deposizioni dei testi Gnappi e Decio, dalle quali ricavava che era da escludere la discesa dell'attentatore dalla Fiat 125 (cfr., per tale sintesi, Cass., 22.1.97, p. 103-108). Quest'ultima sentenza, infine, ha ritenuta corretta e congrua la motivazione adottata dai giudici di merito, peraltro ritenendo (pag. 108) che i motivi di ricorso sulla suddetta tematica prospettassero non vizi di legittimità ma una diversa valutazione delle risultanze processuali.

8.3.- Sulla complessa dinamica della fase omicidiaria l'istanza di revisione ha addotto come nuovi i seguenti elementi di prova.

8.3.a.- Un verbale di dichiarazioni rese ex art. 38 disp. att. c.p.p. da Decio Luciana, che nella fase precedente l'omicidio si trovava ferma, (in seconda fila, dietro l'auto del Pappini) al semaforo di via Cimarosa per poi immettersi in via Cherubini, ove avvenne l'omicidio. Costei riferisce: di un forte rallentamento dopo la partenza del semaforo - per via di un'autovettura blu (la Fiat 125) "che faceva da tappo"; di aver udito i colpi di pistola dopo qualche secondo di marcia lenta; di non aver visto da dove proveniva l'auto blu perché al semaforo le mancava la visuale; di non aver visto l'attentatore scendere dall'auto blu, ma di non poterlo escludere "perché su quello che è accaduto prima alla 125 blu non so niente".

Ad avviso della difesa, da tali dichiarazioni si dovrebbe desumere che - non essendo stata la Decio in grado di vedere né la manovra eventualmente compiuta dalla Fiat 125 prima degli spari, né se l'omicida fosse o meno disceso da tale auto - la sentenza del '95 ne ha travisato il contenuto laddove afferma (pagg. 261 e 512) che la sua deposizione smentisce quella del Pappini nella parte in cui questi afferma di aver visto lo sparatore scendere dalla Fiat 125.

8.3.b.- Un verbale di dichiarazioni rese ex art. 38 disp. att. c.p.p. da Gnappi Luciano, che sostava in auto nella parte opposta di via Cherubini e vide l'attentatore infilarsi tra due auto posteggiate sull'altro lato, avvicinarsi alle spalle del Commissario Calabresi e sparare. Lo Gnappi dichiara: 1) di non ricordare una manovra di retromarcia, ma "tenderei ad escluderlo perché mi avrebbe colpito una manovra di retromarcia fatta in quel punto in cui vi era molto traffico. Non sentii comunque un motore imballato come quello tipico di una retromarcia veloce di un'autovettura"; 2) "escludo altresì che una macchina si sia frapposta tra me e la scena dell'omicidio"; 3) il conducente della 125 (notato per pochi secondi mentre l'auto si allontanava velocemente) "aveva i capelli lunghi lisci che cadevano sulle spalle. Posso ribadire che escludo che fossero del tipo "a cespuglio", cioè quel tipo di capello che quando è lungo gonfia la testa". Ad avviso della difesa, tali dichiarazioni contraddicono sia quelle del Marino sulla retromarcia, sia le affermazioni della sentenza del '95 (pagg. 261 e 512) secondo cui il teste Pappini è smentito "clamorosamente" dallo Gnappi .

8.3.c.- La difesa ha prodotto inoltre, una copia del "Corriere della Sera" del 19.5.72 ove si riporta una sequenza degli spari (il primo alla nuca, il secondo alla schiena) nella stessa successione indicata da Marino. Ciò, a suo avviso, costituisce smentita al valore di riscontro alle dichiarazioni di costui, che la sentenza del '95 (p. 377) attribuisce al fatto che inizialmente i giornali avevano riportato una successione diversa.

8.3.d.- La difesa ha prodotto, ancora, una copia di "Panorama" dell'1.6.72, nonché originale della relativa foto tratta dagli archivi del settimanale, ove è riprodotto il cruscotto della Fiat 125 e risulta chiaramente che il punto di attacco della chiave di accensione è contornato da un anello di

plastica nera, indicativo della mancanza di bloccasterzo. Ciò, a suo avviso, vale a smentire il valore di riscontro attribuito dalla sentenza del '95 alla dichiarazione del Marino secondo cui l'auto da lui rubata era priva di bloccasterzo. Ancora sul tema del furto della Fiat 125, l'istanza di revisione (p. 198) segnala - a confutazione del riscontro alle dichiarazioni del Marino che la sentenza del '95 designa con il n. 10 (pagg. 363-364) - che costui ha affermato nel giudizio di aver forzato il deflettore sinistro (lato guida), sul quale però gli esperti della polizia scientifica, nel 1972, non notarono alcun segno. Un segno di effrazione vi era invece sul deflettore destro, ma risultò provocato in occasione di un furto precedente (del gennaio 1972) della stessa vettura: sicché la sentenza avrebbe equivocato in ordine all'esistenza del riscontro.

8.3.e.- La difesa ha prodotto anche il certificato di morte del teste Umberto Biraghi, che risulta deceduto l'11.11.72: e ciò, per confutare quanto affermato nella sentenza 11.11.95, ove si afferma (pagg. 370-371) che egli ha reso dichiarazioni "prima agli inquirenti, poi alla Corte d'Assise di Primo Grado... sotto il vincolo del giuramento". Sul punto, l'istanza di revisione (p. 93) osserva che il Biraghi - che in via Cherubini aveva un'agenzia accanto al negozio di frutta e verdura - fu sentito un'unica volta dalla Polizia sette giorni dopo il fatto (il 24.5.72) e dichiarò di aver notato una Fiat 125 blu ferma davanti alla sua agenzia, "situata a fianco in doppia fila ad una Fiat 500 e davanti ad un camioncino di bibite" e che l'auto "dopo gli spari non c'era più" (sent. p. 370); laddove il Marino - sostiene la difesa (ma senza citare l'atto) - ha affermato di aver trovato un parcheggio libero e che non vi erano macchine in doppia fila.

8.3.f.- La difesa ha anche prodotto una consulenza tecnica, redatta dall'ing. Gardi, nella quale sono esaminati e comparati i danni riportati dalla Fiat 125 e dalla Simca del Musicco. Secondo la ricostruzione del C.T., le due vetture presentano danni ulteriori e diversi rispetto a quelli considerati nella sentenza del '95 (pagg. da 495 a 500): in particolare i danni al paraurti e al parafrangente anteriore sinistro della Simca ed un affossamento delle lamiere del parafrangente anteriore destro della Fiat 125. Secondo il C.T., l'esame complessivo dimostrerebbe che le auto si sono urtate quando formavano un angolo acuto (dai 15° ai 30°), il che confermerebbe la versione del Musicco secondo la quale l'incidente avvenne mentre egli da via Giotto si stava immettendo in via Cherubini, dalla quale proveniva (lato numeri dispari) la Fiat 125, leggermente spostata a sinistra per la conformazione dei luoghi. Secondo la sentenza, invece, si sarebbe trattato di un urto a 90° o quasi. Ad avviso della difesa, gli esiti della C.T. infirmerebbero una ragione fondamentale addotta dalla sentenza per affermare l'inattendibilità della versione del Musicco, costituita dal suo contrasto con i dati obiettivi rappresentati dai danni riportati dai due veicoli (dati, peraltro, ricostruiti dal giudice e non avvalorati da una perizia: cfr., sent. 11.11.95, p. 500).

8.3.g.- La difesa ha altresì prodotto un'elaborazione tecnica, realizzata con mezzi informatici e riprodotta su videocassetta, in cui viene rappresentata l'ipotesi di azione omicidiaria, contestualizzata con le posizioni dei testimoni oculari di essa, quale risulta dalle deposizioni rese da costoro nell'immediatezza del fatto (quanto alla Decio e allo Gnappi, secondo le precisazioni rese nei sopraccitati verbali di colloquio). Alla stregua di detta elaborazione, la durata dell'intera scena (auto sul lato dei numeri dispari di via Cherubini - conversione ad U - discesa di essa dell'assassino e suo rientro nell'auto) è di 44-45 secondi.

Ad avviso della difesa, ciò dimostrerebbe l'infondatezza degli argomenti addotti dalla sentenza del '95 (pagg. da 260 a 265) per sostenere l'inattendibilità del teste Pappini, basata sulla ritenuta incompatibilità della sua deposizione con i dati obiettivi (in particolare, tempo necessario tra l'avvistamento della vittima e l'inversione di marcia per arrivare al lato opposto e far scendere l'attentatore; distanza tra il semaforo da cui partì il Pappini ed il luogo dell'attentato, indicata nella sentenza in appena "una trentina di metri": p. 264).

8.3.h.- La difesa ha prodotto, ancora, una elaborazione informatica - redatta dal prof. Giorgio Accardo, direttore del laboratorio di Fisica dell'Istituto centrale del restauro di Roma e da due suoi collaboratori - dei fotogrammi opportunamente ingranditi, di due reperti balistici, e cioè 1) del grosso frammento di proiettile rinvenuto in sede di esame necroscopico nella teca cranica del cadavere del Commissario Calabresi; 2) del proiettile che il giudicato identifica per quello che secondo l'esame necroscopico è entrato e uscito dal dorso.

Per dimostrare la novità e rilevanza di detta prova, l'istanza di revisione espone che: 1) il medico legale ha certificato (relativamente al proiettile intero) che "la ricerca del proiettile in altre sedi è stata negativa"; 2) nell'inviare, il 10 giugno '72, un dettagliato rapporto sulla dinamica dell'omicidio alla Procura, la Questura annunciò all'ufficio corpi di reato del frammento sub 1 e di 4 proiettili rinvenuti nei giorni successivi al 17 maggio nella zona del delitto, ciascuno accompagnato da dettagliati verbali sulla modalità del rinvenimento; 3) il 3 agosto venne recapitato all'ufficio corpi di reato un proiettile calibro 38 special - non menzionato nel rapporto del 10 giugno - accompagnato dalla (sola) indicazione "reperato in ospedale", nel cui verbale di consegna si fa riferimento ad un rapporto della Questura del 2 agosto che però "non figura negli atti processuali"; 4) l'esame, nel dibattimento di primo grado, di numerosi testi onde accertare la provenienza di tale reperto, ha dato esito negativo; 5) detto proiettile è, però, l'unico su cui sono state effettuate perizie balistiche; 6) dopo l'arresto degli imputati, esattamente il 15.2.89, i due reperti (proiettile e frammento) sono stati eliminati - giusto provvedimento del Presidente del tribunale di Milano - insieme agli altri corpi di reato giacenti da 10 anni (crf., la sentenza d'appello del '91, p. 329); 7) nel giudizio di primo grado è stata prodotta una consulenza tecnica di parte del dr. A. Ugolini che - contraddicendo la versione sulla successione dei colpi del Marino e dello Gnappi - ha sostenuto che il primo colpo esplosivo doveva ritenersi quello diretto alla schiena della vittima, perché il relativo frammento di proiettile era privo di microstriature, il che avviene quando l'olio della lubrificazione impedisce il contatto diretto del proiettile con il metallo della rigatura della canna; 8) la sentenza del '95 (p. 378) ha riconosciuto la validità scientifica, in astratto, di tale valutazione, ma l'ha qualificata come "mera supposizione" in quanto "non si fonda sulla visione diretta del frammento" (ormai distrutto); 9) pertanto la difesa lamenta esserle mancata totalmente la possibilità di verificare la validità e serietà di tutti i riscontri balistici effettuati, nel corso delle indagini, nei confronti di altri soggetti di volta in volta indagati, riscontri effettuati sempre sul proiettile rinvenuto in ospedale.

All'elaborazione informatica del prof. Accardo la difesa ha allegato una relazione balistica del dott. Ugolini che - sulla base di essa e della sua precedente consulenza - sostiene che le improntature dei due reperti si dimostrano incompatibili con l'essere stati sparati dalla stessa pistola - per la diversità delle relative impronte - e con la successione dei colpi (testa-schiena) accettata in sentenza. In particolare, le particelle di grasso incombuste sul proiettile dimostrerebbero che è stato sparato da un'arma a canna corta: il che smentirebbe il Marino che ha sempre parlato di un revolver a canna lunga.

8.3.i.- Un ulteriore punto oggetto dell'istanza di revisione attiene alla deposizione della teste Amelia Dal Piva, che, dopo l'omicidio, aveva notato la Fiat 125 arrivare precipitosamente all'angolo tra via G. D'Arezzo e via A. di Giussano, (ove vi era una banca), e che da essa vi erano discese due persone - una delle quali, per l'abbigliamento, i capelli e la forma del sedere le era apparsa come una donna - che aveva preso posto su una vettura Alfa Romeo tipo Giulia lì vicino, condotta da una terza persona e con quella si erano allontanate poco prima dell'arrivo della polizia (cfr., sent. S.U. '92, p. 127): versione, questa, contrastante con quella del Marino, di essersi allontanato con i mezzi pubblici dalla vettura del delitto.

In proposito, è opportuno premettere che la sentenza delle Sezioni Unite del '92 (pagg. 127-130) ha censurato la motivazione di inattendibilità della Dal Piva contenuta nella sentenza del '91, rilevando: che la circostanza che il conducente della 125 poteva essere una donna era stata riferita anche dal Pappini e da altri testi; che l'argomento dell'essersi la teste presentata alla polizia solo 13 giorni dopo il fatto non era sufficiente a screditarla; che l'aver ella parlato di arresto dell'auto con una ruota sul marciapiede, mentre la polizia la rinvenne parcheggiata regolarmente, era particolare marginale.

Sul punto, l'istanza di revisione ha prodotto - come documenti esistenti in atti di cui i giudici di merito hanno omesso l'esame - : un promemoria del 23 maggio '72 della Questura di Milano, riassuntivo di tutte le circostanze riferite dai testi ascoltati; un appunto - evidentemente anteriore - recante la sintesi della deposizione della Dal Piva (atti allegati al fascicolo contenente le prime indagini svolte); il verbale delle dichiarazioni rese dalla Dal Piva a P.M. il 30.5.72, in sede di ricognizione di persona nei confronti di tale Francesca Solani.

Dai primi due documenti risulta che la Dal Piva descrive la conducente della Fiat 125 come una ragazza di circa 20 anni, alta m 1,65-1,70, con i capelli lunghi biondo-oro, di corporatura robusta, indossante pantaloni neri attillati. In sede di ricognizione di persona aggiunge di averla vista, oltre che da dietro (perché camminava) anche di profilo (seduta in macchina) e di aver notato che il sedere era piuttosto grosso e rotondo, che la guancia destra era piuttosto arrotondata e che i capelli biondi scendevano fino alle spalle. Nel promemoria si aggiunge che il teste Pappini vide al volante della Fiat 125 una donna che aveva i capelli castani, lisci, che aveva le spalle larghe; e nell'appunto si aggiunge che - nella descrizione della Dal Piva - l'uomo sceso dalla 125 e salito sulla Giulia era alto m 1,80, snello, con "capelli castano-chiaro (si è chinato e gli è caduta una ciocca di capelli sulla fronte)".

Sulla base di tali documenti, la difesa contesta la basi fattuali cui poggia la motivazione sul punto della sentenza 11.11.95, la quale è così sintetizzabile (pagg. da 517 a 520): a) il Pappini ha dedotto che conducente della Fiat 125 "fosse una donna, soltanto perché egli aveva notato il particolare dei capelli lunghi", ma questo "non può essere ritenuto valido e pertinente" "in un'epoca di massima diffusione della moda dei capelloni" specie considerando "che Marino in quel momento portava proprio capelli lunghi, a cespuglio"; b) la Dal Piva è inattendibile perché ha visto la persona alla guida per "breve tempo", perché era "intenta ad osservare i documenti ricevuti in banca" e perché "l'ha vista solamente di schiena, da retro, ossia con visione della parte meno differenziata tra i due sessi"; inoltre perché "non si è sentita in dovere di presentarsi immediatamente alla Forza Pubblica, né nei giorni prossimi al delitto..., ma è stata verbalizzata soltanto in seguito alla sollecitazione di un parente, dopo 15 giorni dal fatto". Sarebbe poi assurdo che "le due persone in fuga, dopo aver lasciato la Fiat 125 con il motore acceso per la fretta si sarebbero poi trattenute su un'Alfa Romeo in modo da farsi notare. Anzi, analizzando attentamente la deposizione della Dal Piva, non appare assolutamente fuor di luogo, assurdo e fantastico dedurre che le due persone da lei descritte, una alta e slanciata, l'altra bassa e grassoccia, con i capelli lunghi, potevano corrispondere alle caratteristiche delle persone di Bompressi e Marino, come ancora oggi si può constatare".

9.- In ordine alle deduzioni difensive di cui al precedente punto 8, la motivazione dell'ordinanza impugnata è in sintesi, la seguente.

9.1.- Sull'elemento di prova sub 8.3.d., costituito dall'assenza del bloccasterzo nella foto pubblicata da "Panorama" dell'11.6.72, la Corte milanese (p. 10) ricorda che la sentenza di primo grado (p. 438) aveva attribuito alla circostanza valore di riscontro alle dichiarazioni di Marino perché essa "non poteva essere stata stratificata dall'aver osservato quella foto apparsa sulla "Stampa Sera" del 19.5.72, nella quale si intravedeva parte del volante della Fiat 125 ed i fili collegati per ottenere l'accensione": ed osserva che "non sembra proprio che cambiando giornale si introduca una prova diversa".

Quanto al dedotto (sub 8.3.d.) errore della sentenza del '95 di aver considerato riscontro alle dichiarazioni del Marino i segni di forzatura del deflettore sinistro (segni che erano solo su quello destro), l'ordinanza osserva che "anche riconoscendo l'errore, viene meno un'argomentazione a sostegno del riscontro, non il riscontro medesimo" (p. 20).

9.2.- Quanto alla prova costituita dalla consulenza tecnica Gardi sul c.d. incidente Musicco (sub 8.3.f.), la Corte milanese premette che, nella specie, è applicabile il principio enunciato da Cass., sez. III, 14.9.93, Russo (in Cass. pen., 1995, n. 1591) secondo cui "in tema di revisione, le valutazioni contenute in una c.t. eseguita dopo la condanna definitiva in tanto possono proporsi come nuova prova critica, in quanto si fondino su elementi diversi da quelli esaminati in precedenza dal giudice e dallo stesso perito, risolvendosi, altrimenti, nella reiterazione di un apprezzamento già manifestato, in violazione del principio della improponibilità nel giudizio di revisione di ulteriori prospettazioni già note".

Quanto agli elementi allegati come diversi nella c.t. Gardi, la Corte nega innanzitutto che sia tale "l'affossamento delle lamiere della 125 negato dalla sentenza 11.11.95 e visibile dalla fotografia": e

ciò in quanto ritiene "di non commettere scorrettezza interpretativa affermando che la sentenza intendeva semplicemente escludere... affossamenti di una certa consistenza...".

"Gli elementi diversi - prosegue l'ordinanza - sarebbero dunque, soltanto i lievissimi danni al paraurti della Simca... ed al parafrangente anteriore sinistro". In ordine a questi, l'ordinanza respinge innanzitutto la critica della difesa sul fatto che la ricostruzione dell'incidente è stata fatta dai giudici di merito senza ricorrere all'ausilio di periti. Cita, al riguardo, Cass., sez. VI, 27.10.71, n. 935, secondo la quale spetta alla valutazione discrezionale del giudice di merito "accertarsi se sussista o meno la necessità di indagini tecniche alle quali è subordinato il ricorso a perizia", onde il giudice può ben disattendere "anche solo implicitamente" un parere tecnico di parte "senza ricorrere all'ausilio del perito".

A questa stregua, la Corte osserva, innanzitutto, che la c.t. Gardi riproduce la stessa tesi già sostenuta in appello dalla c.t. Doniselli, e che questa "è stata implicitamente disattesa dalla sentenza 11.11.95 che ha concluso per un urto a 90° o quasi".

Assume, poi, - avendo essa Corte "esperienza e competenza sufficienti" - che a dimostrare che la c.t. Gardi non è incompatibile con la versione Marino "è sufficiente considerare che costui, uscendo dal posto macchina, poteva aver impresso una leggera (per non urtare contro il veicolo a fianco) sterzata a sinistra". Indi, si diffonde in una serie di ulteriori ipotesi sulle modalità del sinistro, per le quali il requirente rimanda alla p. 22 dell'ordinanza.

La Corte di Milano, poi, - esaminando il supporto testimoniale alla c.t. Gardi - contesta la tesi difensiva secondo cui sarebbero da privilegiare le prime dichiarazioni rese dal Musicco alla P.G., in quanto in quelle dibattimentali "il teste - vecchio e malato - sarebbe stato frastornato dalle domande incalzanti del Presidente". A suo avviso, infatti, quelle rese alla P.G. "presentano un evidente vizio d'origine" in quanto "la polizia si era convinta che l'agguato si era verificato in un certo modo (v. Rapporto 10.6.72) e cercava di far combaciare la sua ipotesi con le testimonianze che andava assumendo": sicché il collegamento fatto dal Musicco tra l'auto che l'aveva investito ed il ferimento sarebbe, "all'evidenza, frutto di una deduzione del verbalizzante".

La Corte, poi, analizza una serie di frasi tratte dall'interrogatorio dibattimentale del teste - la cui "estrapolazione" è a suo avviso giustificata dallo "stato di confusione mentale in cui si trovava Musicco al dibattimento" - per concluderne che, avendo egli "detto tutto e il contrario di tutto", si giustifica la conclusione della "sua assoluta inattendibilità, indipendentemente dalle dichiarazioni del Marino" (pagg. 23-24).

9.3.- L'ordinanza impugnata affronta poi il tema della dinamica dell'omicidio (pagg. 24, 26-33), esaminando congiuntamente gli elementi addotti a sostegno della versione di cui ai punti 8.3a., 8.3b. e 8.3g. (dichiarazioni Decio e Gnappi, elaborazione tecnica contestualizzata con le posizioni dei testimoni oculari).

9.3.a.- La Corte dà innanzitutto atto (pagg. 26-27) che la sostanza della critica difensiva al giudicato, su tale tema, consiste nell'aver ritenuto l'inattendibilità dei testimoni oculari per la contraddittorietà tra quanto da essi sostenuto e i dati obiettivi, omettendo però - su questi - di procedere a "qualsiasi voglia verifica tecnica anche elementare" ed ignorando "i dati metrici e temporali dell'avvenimento"; e di aver, inoltre, "attribuito grande importanza alle deposizioni di Decio e Gnappi, ma stravolgendone il significato e attribuendo loro parole mai dette, allo scopo di contrastare le deposizioni dei testi Musicco e Pappini e per suffragare la versione di Marino e giudicare incompatibile ogni alternativa";

9.3.b.- La Corte milanese contesta che tali assunti rispondano alle reali emergenze processuali: osservando, innanzitutto, che la conversione a U descritta nell'elaborazione tecnica non è stata vista da alcun teste ma è una "mera ipotesi" - desumibile dal collegamento tra le dichiarazioni del Musicco (impatto all'incrocio via Giotto-via Cherubini) e del Pappini (sparatore che scende dalla Fiat 125) - che però muove da un presupposto "completamente fasullo", stante l'inattendibilità del Musicco. Ciò premesso, la Corte di Milano ammette che "è esatto" che - come sostiene la difesa - non risponde al vero quanto descritto nella sentenza 11.11.95, e cioè che i testi Decio e Gnappi "avevano escluso che la 125 provenisse dalla corsia dei numeri dispari di via

Cherubini", perché in realtà "entrambi nulla sapevano della provenienza della vettura, senza escludere alcunché"; né è vero che i due testi abbiano "escluso che lo sparatore fosse sceso dalla 125", perché il racconto della Decio inizia "da quando ha sentito gli spari" e quello dello Gnappi dal momento in cui l'omicida si trovava "al centro del piano stradale, nell'attimo in cui andava a sparare". Si tratterebbe però, secondo l'ordinanza, di una "svista (sostanzialmente solo espositiva...)" della sentenza del '95.

9.3.c.- Quanto alle dichiarazioni dei testi Decio e Gnappi rese ex art. 38 disp. att. c.p.p. (cfr. 8.3.a. e 8.3.b.), la Corte premette di essere legittimata a esaminarle "con particolare rigore" alla stregua del criterio già esaminato (e contestato) al punto 1.7.c.. Indi procede ad un minuzioso raffronto tra le predette dichiarazioni e quelle rese dai due testi in dibattimento, sostenendo, tra l'altro (si rinvia, per il resto, alle pagg. 28-30 dell'ordinanza) che la Decio ha - in parte - introdotto modifiche sostanziali alle precedenti dichiarazioni, e che non è possibile oggetto di seria testimonianza la dichiarazione dello Gnappi secondo cui una manovra di retromarcia lo "avrebbe colpito". La Corte conclude quindi con "un giudizio di assoluta inattendibilità e irrilevanza di quanto aggiunto e precisato dai testi Decio e Gnappi".

9.3.d.- eliminate tali deposizioni - prosegue l'ordinanza - la tesi dell'inversione di marcia "resta appesa all'esile filo" della deposizione del Pappini, a proposito della quale richiama le "inattaccabili affermazioni" della sentenza di primo grado (pagg. 390-407), che si sintetizzano nella frase: "Ora, che il teste Pappini abbia visto l'attentatore salire a bordo dell'auto del complice e darsi alla fuga è credibile, posto che era venuto a trovarsi dietro la Fiat 125, ma che egli abbia visto il commissario attraversare la strada, la Fiat 125 fermarsi, lo sparatore scendere tra la sua autovettura e la 125, puntare la pistola alla tempia o alla nuca, esplodere due colpi e poi riattraversare la strada passando nuovamente tra la sua autovettura e la 125, è assolutamente inverosimile". A chiosa di tale citazione, la Corte ricorda che "Pappini ha dichiarato di essersi fermato prima degli spari allorché la Fiat 125 si era a sua volta fermata per far scendere lo sparatore; ma poi sottolinea che al dibattimento il Pappini ha fatto dichiarazioni "pesantemente contraddittorie" e che la Decio ha dichiarato che "le macchine si erano fermate dopo il secondo sparo", per concludere che "non vi è alcuna prova della pretesa inversione di marcia".

9.3.e.- La Corte di Milano passa quindi ad una critica dell'elaborazione dinamica riprodotta in videocassetta, osservando che non solo non è assurdo l'appostamento della 125 davanti al negozio di frutta e verdura per parecchi minuti con il motore acceso (dato che Marino aveva in previsione di "doversi fermare per un lungo lasso di tempo", non sapendo "con precisione quando il Calabresi sarebbe uscito"); ma questa, al contrario, è una sosta "più neutra" di quella "a ridosso dell'aiola spartitraffico esistente alla confluenza tra via Giotto e via Cherubini, lato numeri dispari", che "dava ben più nell'occhio", costituendo "intralcio alla circolazione". La simulazione dinamica - osserva ancora la Corte - comporta un'anticipazione della partenza della Fiat 125, sì da farla trovare in inversione di marcia all'apparire della vittima. Il fatto che il n. 6 di via Cherubini (stabile ove abitava il Calabresi) non avesse portone non invaliderebbe tale rilievo: sia perché anche se il Commissario fosse uscito sulla sinistra dell'androne "l'avvistamento avrebbe potuto essere anticipato di un lasso di tempo irrilevante"; sia perché l'eventuale presenza di un terzo complice con funzioni di tempo anticipato del Commissario e segnalazione agli occupanti della 125 non potrebbe colmare "il notevole scarto tra la partenza dell'auto e l'uscita del Calabresi" ("terzo complice di cui, peraltro non vi è traccia"). La dinamica rappresentata nella videocassetta, inoltre, comporta da parte della vittima "una breve ed inutile passeggiata sul marciapiede di cui nessuno ha parlato"; e l'impiego di soli 14-15 secondi tra partenza, scontro con il Musicco, giro dello spartitraffico e arresto davanti al civico n. 6 "avrebbe comportato un frastuono (compreso l'impatto con la Simca) che avrebbe attirato l'attenzione di chiunque e non solo di un Commissario di polizia che temeva per la propria vita e che - prima di scendere dal marciapiede - si era guardato attorno (teste Gnappi)".

9.3.f.- L'ordinanza impugnata prende quindi in esame la censura mossa dalla difesa alla sentenza 11.11.95 laddove afferma che "dal semaforo di via Cimarosa da cui erano partiti Decio e Pappini al luogo dell'attentato vi sarebbe stata una trentina di metri (invece dei circa cento

esistenti)" (cfr. sentenza del '95, p. 264). Secondo la difesa, "tale clamorosa distorsione del dato metrico viene posta a sostegno della tesi per la quale i testi Pappini e Decio non potevano non vedere la manovra di inversione a U che l'auto degli assassini andava compiendo (e che, perciò, non vi sarebbe stata)".

La Corte di Milano, preso atto che la planimetria in atti "non riporta il semaforo di via Cimarosa" procede autonomamente al calcolo, ed osserva che dall'inizio della planimetria "al luogo in cui era posteggiata la Fiat 500 del dott. Calabresi vi sono 41 metri". Aggiunge che "sulla base della pianta di Milano pure in atti, si può calcolare che altrettanti ve ne fossero fino al predetto semaforo" (dunque, 82 metri in totale).

Ad avviso della Corte, questo è "un tratto di strada più che limitato che qualsiasi automobilista è (doverosamente) in grado di tenere sotto controllo". E poiché la videocassetta colloca in contemporanea l'inizio della manovra di inversione di marcia della Fiat 125 e la partenza dal semaforo, al verde, di Pappini e Decio, ritiene che se ne debba desumere che "- praticamente- la 125 tagli la strada all'A.R. 2000 del Pappini": trovando, perciò, singolare che il Pappini non si sia accorto di ciò, mentre "qualsiasi automobilista si sarebbe irritato". E poiché "una manovra così insolita e pericolosa... avrebbe attratto l'attenzione del più distratto degli automobilisti", la Corte giudica "una forzatura" ipotizzare che "prima Pappini era distratto dal semaforo (ma in quel momento la conversione non era ancora iniziata), poi dall'attraversamento di corso Vercelli (ma da questa via non c'era da aspettarsi alcun pericolo perché il semaforo era rosso)". Anche la Decio (che seguiva il Pappini) avrebbe dovuto - secondo la Corte - notare la manovra di inversione "dato che non aveva davanti un autoarticolato furgonato, ma una A.R. 2000 che non le impediva la visibilità sulla sinistra". Ed un'ulteriore incongruenza resa evidente dalla ricostruzione dinamica consisterebbe nel non avere lo Gnappi visto né la 125 sfilargli davanti, né l'arrivo delle auto di Pappini e Decio. La dichiarazione dello Gnappi secondo cui "è possibile (che queste) siano sfilate mentre io voltavo le spalle per aprire la mia autovettura o nel momento in cui mi stavo sistemando sul sedile" contrasterebbe con il fatto che "dalla videocassetta si rileva che l'A.R. gli arriva davanti mentre egli gira l'angolo della sua auto o, forse, un attimo prima": quindi "davanti ai suoi occhi... e non alle sue spalle". Se, perciò, non le ha viste, significa che "non c'erano in quel momento". Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Milano ritiene che nulla provi "l'inverosimile, avventurosa ed avventata inversione di marcia" - E, dopo aver addebitato alla difesa di non avere spiegato "che cosa sarebbe accaduto se il Commissario Calabresi fosse uscito di casa 15/30 secondi dopo", sottolinea che essa <<"è costretta... a dar credito ad un teste (Musicco) la cui inattendibilità è dimostrata per tabulas e ad immergere nel limbo della più completa distrazione Pappini, Decio e Calabresi">>.

Infine, la Corte di Milano illustra una contraddizione tra la ricostruzione dinamica e la tavola IV della c.t. Garbi, per la cui comprensione il requirente rinvia alla lettura della p. 33 dell'ordinanza.

9.3.g.- In ordine alla censura sub 8.3.e. - ove si evidenzia che il teste Biraghi (contrariamente a quanto affermato nella sentenza 11.11.95, pagg. 370-371) non poteva aver deposto né davanti agli inquirenti, né in dibattimento "sotto il vincolo del giuramento", essendo morto nel 1972 - l'ordinanza impugnata sostiene che si tratta di una mera "imprecisione", inidonea ad infirmare la credibilità di Marino; e ciò sia per avere "la sentenza di primo grado chiarito (p. 425) che la testimonianza di Biraghi non era un riscontro, ma certamente non era un elemento di contrasto", restando pur sempre la "coincidenza della presenza di una Fiat 125 blu poco prima dell'attentato"; sia perché "neppure la fruttivendola Delle Sasse smentisce Marino" perché costei non faceva caso a macchine ferme davanti al suo negozio e "riusciva a vedere la strada solo se si portava vicino al telefono".

La Corte, infine, ammette che "non vi è alcuna difficoltà a credere che nessun ostacolo si frappesse tra Gnappi e la scena del delitto": ma esclude che ciò valga a smentire la presenza di Marino nella posizione da questi indicata; e ciò, sulla scorta di una complessa argomentazione in cui si intrecciano le dichiarazioni di Marino, Decio e Gnappi e la valutazione di inattendibilità di quelle più recenti di quest'ultimo (cfr., per i dettagli, pagg. 35-35 dell'ordinanza).

9.3.h.- In ordine alla censura (sub 8.3.i.) rivolta dalla difesa alla sentenza 11.11.95, per aver

dato rilievo - al fine di ritenere inattendibile la teste Dal Piva - alla sua tardiva (dopo 15 giorni dal fatto) presentazione alla polizia (laddove risulta dall'appunto e dal promemoria 23.5.72 che costei si presentò prima di quest'ultima data), la Corte milanese osserva: 1) "che a p. 409 della sentenza di primo grado si dà atto dei vari passaggi interpersonali che hanno portato la Del Piva a rendere dichiarazioni a 15 giorni dal fatto: quindi gli appunti di polizia non costituiscono elemento nuovo"; 2) che la tardività dell'audizione non è stata l'unico motivo per ritenere la teste inattendibile, avendo influito in proposito anche "le sue molteplici contraddizioni", "la distanza del suo punto di osservazione", "il breve tempo della visione", "la distrazione" e l'aver "osservato la scena da retro". Quindi le "nuove prove documentali" sarebbero - secondo la Corte - irrilevanti, trattandosi di "circostanze già ampiamente valutate".

In ordine, poi, all'aver, la sentenza 11.11.95, ignorato la deposizione resa dalla Dal Piva, in sede di ricognizione di persona, di aver "visto la donna di profilo", l'ordinanza ribadisce quanto già affermato in via generale - "con riferimento alle prove già esistenti in atti e non valutate - che il giudice di merito non è tenuto a dare contezza di aver esaminato ogni particolare, essendo sufficiente che ciò emerga dal complesso della motivazione"; ed aggiunge che "la sentenza di primo grado ha precisato che la Del Piva ha reso, in dibattimento, dichiarazioni che praticamente pongono nel nulla quelle rese in istruttoria e di ciò ha fornito dimostrazione". Osserva, ancora, che "non è illogico pensare che la Del Piva abbia visto i due assassini scendere dall'auto, si sia distratta a guardare le sue carte ed abbia poi concentrato l'attenzione su due persone che passavano casualmente".

"Mere rivalutazione del giudicato" sono infine, secondo l'ordinanza, le censure di scarsa plausibilità della versione del Marino quanto alla sosta sul marciapiede, all'appuntamento alla stazione Centrale di Milano, alle modalità con cui Bompressi vi sarebbe arrivato ed alla scelta del Marino di usare mezzi pubblici.

9.4.- In ordine della elaborazione informatica del prof. Accardo dei due reperti balistici (frammento rinvenuto nella teca cranica e proiettile rinvenuto "in ospedale") ed alla connessa consulenza balistica del dott. Ugolini, l'ordinanza impugnata (pagg. 42-48) afferma innanzitutto che, a suo avviso, per poter stabilire - ai fini del giudizio sulla "novità" della prova - se un dato elemento sia stato, o meno, già valutato, occorre aver riguardo a "tutte le sentenze susseguitesi sul caso in esame", essendosi il giudicato formato per "successive stratificazioni"; e che, in particolare, le argomentazioni della sentenza 11.11.95 si saldano ed integrano con quelle delle sentenze precedenti.

Ciò premesso, la Corte di Milano richiama la sentenza di appello 12.7.91, dalla quale risulta (pagg. 327-329) che i suddetti reperti sono sempre stati nelle mani dei periti e non hanno mai subito manomissioni. Osserva, poi, che la difesa Bompressi sembrava aver già riconosciuto (in una memoria del 28.2.90) che il proiettile intero - secondo le "informazioni disponibili" - sarebbe stato rinvenuto "all'atto della svestizione, tra la superficie del corpo e gli indumenti".

Quanto alla tesi sostenuta nelle consulenze (Accardo e Ugolini) prodotte dalla difesa circa la non provenienza dei due reperti dalla stessa arma, la Corte di Milano ricorda che - a fronte di analoghe deduzioni dello stesso dr. Ugolini - nel giudizio di secondo grado del '91 era stata disposta una nuova perizia, i cui risultati "sono stati identici a quelli forniti nella precedente perizia 30.4.73", sicché la sentenza del '91 aveva ritenuto "priva di fondamento" l'ipotesi del dr. Ugolini; e che la sentenza 11.11.95 aveva espressamente richiamato e condiviso "le argomentazioni esposte da p. 321 a p. 329" della sentenza del '91.

Circa poi la tesi delle consulenze della difesa, secondo cui le particelle di grasso incombuste rinvenute sul fondo del proiettile dimostrerebbero che esso è stato "esploso da un'arma a canna corta e non lunga (come invece ha sempre sostenuto Marino)" - tesi che l'ordinanza impugnata dice di essere stata "sostenuta da tutti sino al giugno '91 e da qualcuno fino all'anno '92" - la richiesta di revisione, secondo la Corte milanese, sarebbe "anche oggi astrattamente ipotizzabile". Ma - osserva - se con tale tesi "si intende dimostrare che quel proiettile non proviene, per così dire, dal delitto Calabresi, ma dall'ignoto complotto e dal mistero", se, cioè, "non è quello che ha attinto il

commissario Calabresi, non si vede quale rilevanza possa avere tale circostanza ai fini dell'eventuale giudizio di revisione"; ossia, - si domanda la Corte "se il fattore "colpo esplosivo da arma corta" dovesse mettere in crisi la credibilità del pentito, quale portata decisiva potrebbe avere il fattore, alternativo, "colpo non proveniente dal corpo della vittima"?".

Quanto poi alla tesi del consulente Ugolini secondo cui la successione dei colpi sarebbe inversa a quella descritta dal Marino (schiena-testa e non viceversa), la Corte di Milano afferma che la tesi di Marino è confermata dal teste Gnappi, sicché la difesa, appoggiandosi anche a quest'ultimo, cadrebbe in contraddizione.

Circa l'elaborazione informatica dei reperti balistici del prof. Accardo, la Corte di Milano sostiene che - sul piano formale - non sarebbe prova nuova, tale non essendo "una nuova e diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già apprezzati" (Cass. 21.9.91, Ciancabilla).

Sul piano sostanziale, poi, giunge ad ammettere l'elemento di innovazione tecnica rappresentato dall' "ingrandimento informatico dei fotogrammi dei reperti balistici"; ma sostiene che l'innovazione sarebbe priva di rilevanza probatoria in quanto - "alla luce delle comuni nozioni tecniche che anche questo Collegio possiede" - la comparazione tra i solchi dei reperti effettuata nell'elaborato non sarebbe "tecnicamente e scientificamente corretta", in quanto essi sarebbero stati "illuminati... in modo palesemente errato", ed essa non potrebbe comunque "offrire risultati certi o almeno probanti" (per i dettagli sull'argomentazione "tecnica" dell'ordinanza, il requirente rinvia alla lettura delle pagg. 46 e 47 di essa).

In ordine, infine, al quesito su se la presenza di particelle di grasso incombuste sul predetto proiettile possa essere indicativa della lunghezza della canna dell'arma, l'ordinanza - richiamando la sentenza del '91, pagg. 325-326 - ricorda che il quesito fu posto al perito nel giudizio d'appello nel '91 e che la risposta fu che "alla lunghezza della canna dell'arma usata non possa attribuirsi un valore scientificamente valido" (con il chiarimento che l'indagine fu fatta in base alle fotografie, non essendo più reperibile all'epoca il proiettile repertato).

Quindi - argomenta la Corte di Milano - Marino non è smentito dalla perizia del '91; né sarebbe sufficiente che i risultati di questa comportino "l'eliminazione di un riscontro" alle sue dichiarazioni, giacché ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di revisione occorre "un'inequivoca sicura smentita".

10.- Sulla motivazione dell'ordinanza impugnata di cui al precedente punto 9, il requirente osserva quanto segue.

10.1.- Quanto al valore di riscontro attribuito all'assenza di bloccasterzo sulla Fiat 125 rubata (sub 9.1.), la motivazione appare incongrua, dato che non solo i ricorrenti negano, ma la Corte neanche afferma che anche su "Stampa Sera" del 19.5.72 (oltre che su "Panorama" dell'1.6.72) fosse fotografato tale particolare.

Circa l'erroneità dell'indicazione del deflettore (sinistro, anziché destro) recante segni di forzatura, l'argomento usato dalla Corte di Milano - ad avviso del requirente - è palesemente illogico, dato che nella specie il dato oggettivo costituente riscontro era unicamente il segno di forzatura.

10.2.- In ordine alla tematica relativa al c.d. incidente Musicco, il requirente ritiene che le perplessità ingenerate - in relazione ai comuni canoni sull'obbligo di motivazione - dall'affermata possibilità di disattendere "implicitamente" i rilievi di una consulenza tecnica (Doniselli), non hanno rilievo in questa sede, posto che l'eventuale vizio è "coperto" dalla definitiva conferma della sentenza del '95 operata dalla Corte di Cassazione. In questo senso, non rileva neanche che il giudicato recepisca in larga misura gli argomenti che - come ricordato al par. 8.2. - furono oggetto di censura da parte della sentenza del '92 delle Sezioni Unite (v. però, sul tema, quanto osservato al par. 2.2.).

Mette conto, piuttosto, di osservare che non pare che l'ordinanza impugnata (che richiama sul punto un precedente del lontano 1971) intenda correttamente il senso degli insegnamenti della Corte di legittimità in tema di discrezionalità del giudice di merito nella valutazione sulla necessità di disporre o meno perizia quando deve decidere su questioni la cui soluzione presuppone il possesso

di particolari cognizioni tecniche. Tale discrezionalità è bensì costantemente affermata, anche se ciò è oggetto di diffuse riserve in dottrina. Ma essa è intesa nel senso che il giudice può prescindere dalla perizia quando sul punto oggetto di indagine dispone di altri elementi di prova (cfr., Cass., 3.11.92, Lucacci; Cas., 22.5.92, Michetti, che esemplifica nel senso che "altri elementi probatori" possano essere "le ammissioni degli imputati, gli accertamenti di polizia o qualsiasi altro elemento di significato univoco; cfr., anche Cass., 7.10.92, Orso).

Resta fermo, però, che la perizia è mezzo di prova il cui presupposto è "l'esigenza di speciali competenze tecniche, scientifiche o artistiche, considerate, per principio, estranee alla cognizione del giudice e, in genere, fuori dal patrimonio di comune esperienza" (Cass., 3.6.94, Nappi); ed infatti l'antico brocardo *index peritus peritorum* significa che il giudice è tenuto a compiere un vaglio critico dell'indagine peritale e può - ma con adeguata e rigorosa motivazione - disattendere i risultati, non certo che può farsi egli stesso perito, quasi che fosse assistito da una presunzione di onniscienza.

Sta di fatto, però, che nel caso in esame i giudici di merito hanno ritenuto di poter prescindere dall'ausilio dei periti, nonostante che l'accertamento sulle esatte modalità dell'urto tra la Fiat 125 e la Simca - come avvertito dalle Sezioni Unite - rivestisse importanza centrale nell'indagine sulla reale dinamica dell'azione omicidiaria.

Il risultato di tale scelta è stata una conclusione sull'angolazione dell'impatto tra i due veicoli (circa 90°) che è ora radicalmente contrastata dalla c.t. dell'ing. Gardi (15/30°) sul presupposto dell'omessa considerazione, nella sentenza del '95, di taluni dei danni riportati dai medesimi e chiaramente risultanti dalle fotografie in atti.

Ora, la Corte di Milano - a proposito del danno consistente nell'affossamento delle lamiere della Fiat 125 - ritiene di "non commettere scorrettezze interpretative affermando che la sentenza intendeva semplicemente escludere... affossamenti di una certa consistenza": ma tale assunto, invero singolare, è radicalmente smentito dal passo della sentenza 11.11.95 cui si riferisce, che (a p. 500) testualmente recita: "nella specie le ammaccature sul parafrangente anteriore sinistro della Simca 1000 e sul parafrangente anteriore destro della Fiat 125 sono nette, decise, senza la minima traccia di sfregamento, di strisciature e ciò che più conta di affossamento della lamiera".

Quanto agli ulteriori danni (al paraurti ed al parafrangente anteriore sinistro della Simca) rispetto ai quali la Corte milanese - rivendicando esperienza e competenza nella materia - ritiene di poter dare una spiegazione compatibile con l'ipotesi di collisione a 90°, il requirente è dell'avviso che l'esame del merito di questa sia precluso in radice dal divieto fatto al giudice dell'ammissibilità di compiere approfondite indagini di merito, giusta il criterio enunciato sub 1.6.b.. L'esattezza di tale criterio è comprovata dal fatto che il fatale esito di superficialità cui si è ivi fatto cenno si segnala, nel caso di specie, ad un duplice titolo: perché la premessa da cui la Corte muove (leggera sterzata a sinistra della Fiat 125 per non urtare il veicolo a fianco) è puramente ipotetica e scevra da ogni riferimento a dati processuali; e perché la confusione della esposizione successiva (p. 22) si incarica di dimostrare apodittica la competenza tecnica rivendicata.

L'esatto principio giurisprudenziale per cui ai fini della revisione "le valutazioni contenute in una c.t. eseguita dopo la condanna definitiva, intanto possano proporsi come nuova prova critica, in quanto si fondino su elementi diversi da quelli esaminati in precedenza dal giudice e dallo stesso perito", perciò, nel caso di specie, non è invocato a proposito. A parte che la congiunzione usata nella massima suppone che - come è normale - il previo esame sia stato compiuto da entrambi (perito e giudice), nel caso in esame, gli elementi diversi - tali da radicare un giudizio diverso alla stregua delle cognizioni tecniche - vi sono (quelli suelencati, appunto). In siffatte condizioni, al giudice dell'ammissibilità non resta che prendere atto di tale diversità e riconoscere la novità della prova costituita dalla consulenza, salvo che sia in grado di constatare segni di inaffidabilità e/o inconferenza di essa rilevabili *ictu oculi*, giusto il criterio sub 1.6.c. (cfr., per un caso analogo, Cass., sez. V, 22.4.1997, Cabazza).

Quanto, poi, alla tesi dell'ordinanza, secondo cui le dichiarazioni rese dal Musicco alla Polizia sarebbero viziate da una sorta di subornazione, nel senso che la P.G. avrebbe cercato di indirizzarle per adattare al convincimento che si era fatta sulle modalità dell'omicidio, va osservato che trattasi

di un'ipotesi del tutto inedita, mai formulata da alcuno dei giudici di merito (oltre che non sorretta da alcun indizio che valga la pena a suffragarla). Vi è quindi, in ciò, una palese sovrapposizione di autonome valutazioni del giudice dell'ammissibilità a quelle spettanti al giudice del merito, che ad avviso del requirente non può trovare ingresso, alla stregua di quanto già considerato al punto 1.7.b..

Circa, infine, l'opinione della Corte milanese secondo cui, delle dichiarazioni del Musicco, andrebbero privilegiate quelle dibattimentali rispetto a quelle istruttorie, non può farsi a meno di rilevarne l'intrinseca contraddittorietà, posto che è la stessa ordinanza ad affermare che le prime furono rese in uno "stato di confusione mentale". La minuta analisi di frasi estrapolate dal contesto appare, infine, non rispettosa del canone sub 1.6.b..

10.3.- In ordine alla motivazione dell'ordinanza impugnata sul tema relativo alla dinamica dell'omicidio (punto 9.3.), il requirente osserva quanto segue.

10.3.a. - Sulle deposizioni testimoniali che conforterebbero l'elaborazione informatica della dinamica dell'azione omicidiaria prodotta dalla difesa, l'ordinanza (punto 9.3.c.) osserva che la conferma deducibile dal collegamento tra le deposizioni del Musicco (impatto all'incrocio via Giotto-via Cherubini) e del Pappini (discesa dell'omicida dalla Fiat 125) è infirmata dalla già ritenuta inattendibilità del primo teste.

L'argomento, però, risente del vizio già illustrato nel precedente punto 10.2.. Se, cioè, - come si ritiene di aver dimostrato - non vi sono valide ragioni per negare carattere di novità alla consulenza Gardi, viene meno - o è almeno posta seriamente in discussione - la fondamentale ragione obiettiva che (a parte le disquisizioni sul significato del termine "speronamento") è stata adottata dalla sentenza 11.11.95 per giudicare inattendibile il teste Musicco (cfr. pagg. 495-500). Se poi, per di più, le ulteriori argomentazioni nello stesso senso svolte dalla Corte milanese sono insuscettibili di considerazione in questa sede, o soffrono dei vizi logici dianzi evidenziati, risulta evidente che - a livello delle valutazioni proprie del giudizio di ammissibilità - la ribadita inattendibilità del teste non può entrare a far parte di tale giudizio.

D'altra parte, è la stessa ordinanza impugnata ad ammettere che i testi Decio e Pappini non hanno affatto escluso, né che la Fiat 125 provenisse dalla corsia dei numeri dispari di via Cherubini; né (quindi) che essa abbia effettuato la manovra di conversione ad U, né, infine, che lo sparatore fosse sceso dalla 125. Che tale esclusione non sia una mera "svista, sostanzialmente solo espositiva" della sentenza 11.11.95, si deduce in modo inequivoco - ad avviso del requirente - dalla lettura del relativo brano della sentenza (pagg. 416-497), che testualmente recita: "2) La prosecuzione della corsa della Fiat 125, dopo l'urto, verso via Cimarosa, riferita da Musicco, è altrettanto clamorosamente contrastata dalla concorde, univoca, categorica affermazione dei due testi che seguivano la Fiat 125 (Pappini e Decio, n.d.r.) e che hanno escluso: 1°, qualsiasi manovra ad U della macchina, che dalla corsia dei numeri dispari si fosse portata a quella dei numeri pari"... "La smentita non poteva essere più clamorosa, con tutte le considerazioni che se ne devono trarre in ordine della sua falsità".

Al livello delle valutazioni proprie del giudizio di ammissibilità, dunque, degli argomenti adottati nella sentenza passata in giudicato per affermare l'inattendibilità del teste Musicco, risultano seriamente posti in discussione: 1) quello contrassegnato nella sentenza con il n. 2, ora considerato; 2) quello contrassegnato nella sentenza con il n. 3 (p. 497), ove si afferma l'incompatibilità tra "il luogo dello scontro" indicato dal teste "all'angolo tra via Giotto e via Cherubini" "e la modalità d'urto ed il rilievo dei danni alle due vetture": e ciò per le ragioni illustrate supra, al punto 10.2.; 3) quello contrassegnato con il n. 5 (p. 500) - concernente il rilievo dei danni riportati dai due veicoli - per queste stesse ragioni.

10.3.b.- Quanto al giudizio di "assoluta inattendibilità e irrilevanza" delle ulteriori precisazioni - diverse da quelle considerate nel par. precedente, di cui la Corte di Milano ammette l'esattezza - fornite dai testi Gnappi e Decio nelle dichiarazioni rese ex art. 38 disp. att. c.p.p., esso si espone a molteplici rilievi.

Innanzitutto, il criterio di "particolare rigore" con cui la Corte di Milano pretende di valutare tali (residue parti delle predette) dichiarazioni, risulta estraneo all'ambito delle valutazioni consentite al

giudice dell'ammissibilità, per le ragioni specificate sub 1.7.c..

In secondo luogo - come si è già rilevato al par. 4, in fine - non può ritenersi consentito al giudice dell'ammissibilità la valutazione di assoluta attendibilità del teste Gnappi sulla quale si è formato il giudicato. E lo stesso rilievo vale per la teste Decio, parimenti ritenuta attendibile nel giudizio di merito.

In terzo luogo, anche ove si ammettesse, in astratto, che tale ribaltamento sia consentito, gli argomenti addotti nell'ordinanza (pagg. 28-30) sono - a sommosso avviso del requirente - privi della consistenza necessaria a renderli suscettibili di considerazione: basti pensare, ad es., al motivo di inattendibilità della Decio dedotto dal fatto che costei ha, in dibattimento, definito i capelli dell'assassino "castano-chiari" mentre nelle nuove dichiarazioni ha parlato di "capelli castano-chiaro o biondo spento". (p. 28).

10.3.c.- Delle argomentazioni svolte, nell'ordinanza impugnata, ai par. 9.3.d., 9.3.e. e 9.3.f., vanno - in ordine logico - esaminate per prime queste ultime.

La Corte milanese prende atto dell'errore commesso dalla sentenza 11.11.95 laddove valuta in "una trentina di metri" (p. 624) la distanza tra il semaforo di via Cimarosa - ove prima dell'evento sostavano, in fila, il Pappini e la Decio - ed il luogo dell'omicidio: distanza che la difesa indica, invece, in 100 metri.

La Corte - come si è visto - attribuisce l'errore al fatto che la planimetria in atti non include il semaforo, e calcola autonomamente in 41 metri il tratto in essa ricompreso. Sulla base dell'esame di una pianta di Milano pure in atti, valuta poi in complessivi 82 metri la distanza tra il semaforo ed il luogo dell'omicidio.

La Corte non specifica quali siano i metodi di calcolo seguiti per pervenire a tale computo complessivo (ad es., la scala dei due documenti utilizzati), né spiega perché il calcolo della difesa (100 metri) sia errato per eccesso di circa un quinto. Tale vizio motivazionale ha però, ad avviso del requirente, un'importanza relativa ai fini delle valutazioni sul tema in esame. Al riguardo, occorre ricordare che la sentenza 11.11.95 (pagg. 263-264) utilizza il dato metrico (una trentina di metri) per dimostrare, sia la ritenuta assurdità della manovra di conversione ad U, sia l'inattendibilità del Pappini laddove afferma che, pur essendo "il primo della fila dei veicoli fermi al semaforo di corso Vercelli", non è in grado di precisare da dove (la Fiat 125 degli attentatori) sarebbe arrivata davanti a lui. Posta la distanza di 30 metri, infatti, se fosse vera la manovra di conversione, "dopo pochi metri egli avrebbe trovato immediatamente davanti a sé la Fiat 125", sicché non avrebbe potuto vedere la manovra.

Ora la Corte di Milano, pur spostando indietro di oltre 50 metri la distanza - e quindi il punto di osservazione - del Pappini, utilizza il medesimo argomento per dimostrare che l'inversione di marcia sarebbe manovra "inverosimile, avventurosa ed avventata" e che il Pappini - se vera - non avrebbe potuto omettere di notarla.

Infatti, pur partendo dal presupposto - che mutua dall'elaborazione dinamica prodotta dalla difesa - che la manovra di conversione ad U inizi contemporaneamente alla partenza del Pappini dal semaforo, sostiene che in tal modo la Fiat 125 avrebbe "tagliato la strada" alla A.R. del Pappini: il che non appare logicamente conciliabile con i dati dell'esperienza comune, risultanti dalla combinazione della distanza considerata (82 metri, o anche 60 se si valuta la distanza tra il punto di rotazione intorno all'aiuola spartitraffico e quello dell'omicidio) con i tempi di percorrenza della medesima partendo da fermi (l'abbrivio e la lenta andatura descritta dalla Decio).

A supporto, poi, della tesi secondo cui Pappini e Decio non avrebbero potuto vedere la manovra, la Corte milanese (differenziandosi in ciò dalla sentenza del '95 che concede, almeno al primo, "una minore capacità di attenzione": (p. 261), ipostatizza un "dovere di attenzione" dei medesimi rispetto a ciò che succedeva 82 metri più avanti (quasi che dovessero avere una premonizione dell'evento omicidiario). Ritene, infatti, che si tratti di "un tratto di strada che qualsiasi automobilista è (doverosamente) in grado di tenere sotto controllo"; che Pappini non poteva essere distratto: né dal semaforo perché "in quel momento la conversione non era ancora iniziata"; né dall'attraversamento di corso Vercelli in quanto "da questa via non c'era da aspettarsi alcun pericolo perché il semaforo era rosso"; che la Decio non poteva non vedere - pur essendo in seconda fila al semaforo -, perché

aveva davanti una A.R. 2000 e non "un autoarticolato furgonato"; che lo Gnappi - pur avendo fatto presente di non aver costantemente osservato quanto succedeva sulla strada, almeno nei momenti in cui voltava le spalle per aprire la propria auto e in cui si sistemava sul sedile - non avrebbe potuto non vedere la Fiat 125 che invertiva la manovra e le vetture dei testi che sopraggiungevano.

In ordine a tutto ciò, al requirente è sufficiente osservare che non consta che la costanza e il grado di attenzione richiesti dalla Corte di Milano rispondano ad una qualche massima di esperienza, o all'id quod plerumque accidit. Ma, in realtà, è l'intera argomentazione ad essere, prima facie, insuscettibile di considerazione in questa sede, perché suppone un livello (per così dire) di approfondimento, non consentito al giudice dell'ammissibilità, alla stregua del più volte richiamato criterio sub 1.6.b..

L'irrelevanza, in sede di ammissibilità, di tale argomentazione comporta che l'accertato, macroscopico errore della sentenza passata in giudicato circa la distanza tra il semaforo ed il luogo del delitto comporta la seria messa in discussione del principale argomento da essa addotto a sostegno dell'inattendibilità del teste Pappini.

10.3.d. Quanto or ora osservato è necessaria premessa al vaglio della motivazione dell'ordinanza impugnata riassunta al par. 9.3.d., ove la Corte milanese assume che la tesi dell'inversione di marcia resterebbe "appesa all'esile filo" della deposizione del Pappini. Sul fatto che questa sarebbe "assolutamente inverosimile", l'ordinanza richiama testualmente quelle che definisce le "inattaccabili affermazioni" della sentenza di primo grado (pagg. 390-407), di cui riporta testualmente un passo. Tale attributo di inattaccabilità, per il vero, è nella specie improprio - oltre che non rispondente ai corretti criteri di individuazione del giudicato illustrato al par. 2. - in quanto le valutazioni dei giudici di primo e secondo grado circa l'inattendibilità del Pappini sono state diffusamente censurate dalla sentenza delle Sezioni Unite del '92 (pagg. 123-126). Questo rilievo, però, resta, nella specie, a livello di considerazione astratta (salvo quanto osservato sub 2.2.), perché la sentenza 11.11.95, passata in giudicato, riprende puntualmente (pagg. 264-265) il passo citato dalla Corte milanese: affermando testualmente - a proposito della dichiarazione del Pappini - che "i primi giudici hanno ... correttamente concluso che se egli appare credibile quando afferma che mentre era in marcia aveva visto l'attentatore salire sul veicolo del complice dinanzi a lui, non lo è assolutamente, quando sostiene di aver visto il Commissario Calabresi attraversare la strada, la Fiat 125 fermarsi, lo sparatore scendere e passare tra la sua vettura e la Fiat 125, puntare la pistola alla tempia e alla nuca della vittima, esplodere due colpi e poi riattraversare la strada, passando nuovamente fra la sua autovettura e la Fiat 125 per salirvi e fuggire verso via Pagano. Non lo consentono i tempi e la modalità di tali avvenimenti, perché in tal caso egli avrebbe dovuto rimanere fermo per più minuti, non lo consentono le dichiarazioni dei testi Gnappi e Decio che hanno dimostrato una maggiore aderenza alle risultanze obiettive acquisite agli atti processuali". Ora, si è già visto, al par. 103.a., che l'ordinanza impugnata ha ammesso che le dichiarazioni dei testi Gnappi e Decio non sono state correttamente intese nella sentenza del '95. Ciò che più conta rilevare, però, è che l'argomento per cui, se il Pappini avesse assistito all'intera scena (dalla discesa dell'attentatore dall'auto al suo rientro in essa) "avrebbe dovuto rimanere fermo per più minuti", è direttamente dipendente da quello relativo alla distanza tra il punto di partenza (semaforo) e quello dell'omicidio; dal quale a sua volta discende quello relativo ai "tempi" necessari per coprire tale distanza e quindi alla sosta ("per più minuti") dietro la Fiat 125 degli attentatori. Tale stretta consequenzialità è anche testualmente dimostrata dal fatto che il lungo passo della sentenza sopra citata ha inizio nella stessa pagina (264) in cui, poco più sopra, viene fatta l'affermazione: "Dal semaforo al luogo dell'attentato vi sono soltanto una trentina di metri". In altri termini, è logico ritenere che, se Pappini deve percorrere solo 30 metri, arriva in breve tempo a ridosso della Fiat 125, e quindi, per vedere l'intera scena, è costretto a rimanere fermo "per più minuti". Ma la logica di tale argomentazione rischia di essere seriamente incrinata se il percorso è di 80 (o 100) metri, perché in tal caso la sosta è evidentemente molto più breve: e ciò, tanto più, nell'ipotesi in cui risultasse positivamente verificata la correttezza del computo in soli 44/45 secondi dell'intera azione omicidiaria, prospettato nell'elaborazione dinamica prodotta con l'istanza di revisione.

Del resto, la stessa Corte di Milano ricorda che "Pappini ha dichiarato di essersi fermato prima degli spari allorché la Fiat 125 si era a sua volta fermata per far discendere lo sparatore". Ed allora, il ribadito giudizio di inattendibilità di detto teste - ed il connesso giudizio di inverosimiglianza dell'inversione di marcia - restano legati solo alla valutazione come "pesantemente contraddittoria" delle sue dichiarazioni dibattimentali, e all'assunto di un loro contrasto con le dichiarazioni della Decio. Ma - a parte quanto già rilevato a proposito delle precisazioni di quest'ultima teste (cfr. par. 10.3.b.) - il requirente non può che ribadire che un tal genere di valutazioni di merito esorbita dai limiti propri del giudizio di ammissibilità, ed appare quindi in contraddizione con il criterio enunciato sub 1.6.b..

10.3.e.- Passando ora all'esame delle argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata in merito all'elaborazione dinamica computerizzata prodotta con l'istanza di revisione, vi è anzitutto da osservare che in essa non si nega la novità di tale prova, né la sua rilevanza. Ed in effetti si tratta di un'indagine applicativa di una metodica del tutto nuova di composizione degli elementi costituenti il quadro probatorio, che consente di apprezzare questi nelle loro reciproche interrelazioni e compatibilità, idonea a fornire una rappresentazione dinamica che può consentire in sede processuale un'utile verifica (cfr., per la qualificazione come prove nuove di accertamenti tecnici applicativi di nuove metodologie, Cass., sez. V, 22.4.97, Cavazza, in "Gazzetta Giur.", n. 24/97). L'ordinanza impugnata (cfr., par. 9.3.c.) svolge considerazioni di merito in ordine alla razionalità del piano di azione omicidiaria, osservando: 1) che una sosta dell'auto a ridosso dell'aiuola spartitraffico avrebbe costituito intralcio alla circolazione ed avrebbe quindi dato "più nell'occhio" rispetto alla sosta a motore acceso davanti al negozio di frutta e verdura; 2) che, anche se si fosse potuto anticipare (ad. es., mediante un terzo complice, peraltro non notato da alcuno) l'avvistamento della vittima alla fase in cui percorreva l'androne per uscire dal palazzo, la pur sempre necessaria velocità della manovra di conversione ad U avrebbe comportato un frastuono tale da suscitare l'attenzione degli astanti e l'allarme del vigile Commissario Calabresi.

Ora, a parte il fatto che la perfezione dei piani dei criminali non corrisponde ad una regola di esperienza (altrimenti essi rimarrebbero sempre impuniti), un siffatto genere di valutazioni impingono evidentemente nel pieno merito, tant'è che ve ne è un impiego abbondante nella sentenza passata in giudicato. Trasferite nel giudizio di ammissibilità, il loro collocarsi in una prospettiva astratta e meramente ipotetica ne comporta l'inevitabile superficialità, in quanto l'impossibilità di impiego di mezzi istruttori (ad es., esperimenti giudiziari) non consente la concreta verifica dei dati ipotizzati: ad es., l'effettivo intralcio alla circolazione in relazione alla posizione, alla larghezza della carreggiata ecc., ovvero i tempi di avvistamento e di segnalazione in relazione alla lunghezza dell'androne, ecc.. Si evidenzia quindi, ancora una volta, il mancato rispetto del criterio sub 1.6.b..

10.3.f.- In ordine all'errore in cui è incorsa la sentenza 11.11.95 nel valorizzare la deposizione del teste Biraghi, affermando che era stato sentito sia in istruttoria sia in dibattimento "sotto il vincolo del giuramento" (mentre era già morto da molti anni), la Corte milanese (par. 9.3.g.) qualifica ciò come mera "imprecisione", inidonea ad infirmare la credibilità di Marino, perché già la sentenza di primo grado aveva chiarito che la deposizione Biraghi non era un riscontro, ma neanche un elemento di contrasto e che nemmeno la fruttivendola Delle Sasse smentiva Marino sulla prolungata sosta a motore acceso davanti al negozio di costei.

Ora, - a prescindere dall'argomento dedotto dalla difesa circa il contrasto tra Marino e Biraghi sul punto della sosta in doppia fila - non può che rilevarsi che il richiamo alla diversa valutazione della sentenza di primo grado costituisce un'esplicita correzione di quella passata in giudicato, con conseguente violazione delle regole sull'identificazione del giudicato illustrate al par. 2. Ma ciò che più conta è la palese arbitrarietà della definizione come mera "imprecisione", dell'errore in cui la sentenza del '95 è incorsa nell'attribuire pregnante valore probatorio ad un teste sentito solo dalla P.G., alla cui deposizione è attribuita, nell'economia di tale sentenza, un'importanza centrale. Per convincersene, basta leggere quanto scrive sul punto la sentenza 22.1.97 della Corte di cassazione: <<"la sentenza (dell'11.11.95) ha evidenziato e insistito (pagg. 370 sgg. - 511) sulla deposizione del teste Biraghi Umberto, titolare dell'agenzia Olivetti al n. 8 di via Cherubini,

immediatamente a fianco del negozio di frutta e verdura Delle Sasse - teste considerato "particolarmente attendibile perché aveva notato la scena per un consistente intervallo di tempo e non fuggacemente per brevi istanti" - che ha confermato il racconto di Marino (inoltre certamente riscontrato dalla circostanza, riferita dall'imputato, di frutta e verdura esposte sul marciapiede) sulla sosta con il motore acceso circa un quarto d'ora etc. etc.; sosta prolungata che evidentemente toglie qualsiasi spazio alla versione del "passaggio veloce con discesa dell'attentatore...">>.

<<Sempre con convincente motivazione - prosegue la Cassazione - la sentenza ha, poi, ritenuto l'attendibilità della versione di Marino riguardante la manovra di retromarcia per una decina di metri eseguita contemporaneamente alla materiale azione dell'omicida, dalla posizione di sosta in cui si trovava, all'altezza del n. 8 di via Cherubini, per agevolare la salita dell'attentatore che era all'altezza del n. 6 di quella via, evidenziando la menzionata deposizione del teste Biraghi che rendeva "necessitata" la manovra di retromarcia per passare dal n. 8 al n. 6 di via Cherubini e la inverosimiglianza della versione Pappini (che, inoltre, al dibattimento aveva manifestato incertezza dicendo, a precisa domanda, "avevo visto quella macchina lì, ferma e uno che stava venendo giù o andando su, adesso non ricordo più") della discesa dell'attentatore della Fiat 125 sostanzialmente contrastata dalla versione degli attentissimi testi Gnappi e Decio>>.

Dunque, Biraghi nella versione accettata da giudicato, è teste di importanza fondamentale, perché dalla sua deposizione si trae conferma sia della prolungata sosta dell'auto e della retromarcia, sia dell'inattendibilità del principale testimone oculare dell'azione omicidiaria (Pappini).

La circostanza che il Biraghi non sia mai stato sentito dai magistrati - tanto meno sotto il vincolo del giuramento - non può quindi, ad avviso del requirente, essere considerata irrilevante.

10.3.g.- In ordine alle censure alla ritenuta inattendibilità della Dal Piva va innanzitutto richiamato l'insegnamento giurisprudenziale (cfr., par. 1.6.d.) secondo cui, ai fini dell'ammissibilità della revisione, deve considerarsi nuovo l'elemento di prova che - pur esistendo negli atti processuali - sia stato per qualsiasi ragione "dimenticato" dal giudice di merito.

Ciò premesso il giudizio di rilevanza - trattandosi di "circostanza" già ampiamente valutata" - che la Corte di Milano formula (par. 9.3.h. in ordine ai documenti (appunto e promemoria) da cui risulta che la Dal Piva si presentò e rese dichiarazioni alla polizia almeno entro cinque giorni dal fatto, cioè prima del 23.5.72 (e non - come affermato nella sentenza 11.11.95 - dopo quindici giorni e quindi tardivamente: p. 519), risulta incongruo sotto vari profili.

Innanzitutto, il richiamo alla pagina 409 della sentenza di primo grado appare incomprensibile, dato che ivi non vi è alcun cenno ai predetti documenti (appunto e promemoria), sicché essi non risultano affatto valutati.

In secondo luogo il richiamo alla sentenza di primo grado appare in contraddizione con il criterio di identificazione del giudicato illustrato sub 2.2.3., dato che la valutazione dei primi giudici di inattendibilità della Dal Piva è stata oggetto di penetranti censure nella sentenza 21.10.92 delle Sezioni Unite (pagg. 127-130).

In terzo luogo, il fatto che la sentenza del '95 (pagg. 514-520) abbia fondato il giudizio di inattendibilità anche su altri elementi ("distanza", "brevità della visione", "distrazione", "osservazioni da retro") non toglie che l'asserito ritardo di presentazione ha, nella motivazione della decisione, un ruolo rilevante in quanto piuttosto enfatizzato (cfr., p. 519).

D'altra parte, detta motivazione risulta viziata dall'omessa considerazione di dati processuali rilevanti anche sotto un altro profilo, in quanto ha trascurato di valutare che la Dal Piva aveva dichiarato al P.M. - in sede di ricognizione di persona - di aver visto la donna al volante della Fiat 125 (poi passata sulla "Giulia") non solo "da retro", ma anche "di profilo", così notando (non solamente che aveva un sedere piuttosto grosso e rotondo fasciato da pantaloni neri attillati, ma anche) che la guancia destra era piuttosto arrotondata e che i capelli biondi scendevano fino alle spalle.

Ad avviso del requirente, l'omessa considerazione di tale emergenza processuale ha evidente rilevanza ai fini del giudizio di ammissibilità, in quanto se una visione solo da dietro poteva rendere in qualche modo plausibile l'ipotesi della sentenza del '95 (p. 517) di un possibile scambio con un "capellone", la descritta visione "di profilo" ne costituisca smentita difficilmente contestabile. la

doppia visione (di dietro e di profilo) incrina, inoltre, gli ulteriori elementi della distrazione e brevità della visione.

L'illustrato rilievo del dato in questione, d'altra parte, vale a rendere non pertinente il richiamo dell'ordinanza impugnata all'assenza di un obbligo del giudice di merito di "dare certezza di aver esaminato ogni particolare", dato che ciò può valere per elementi marginali, non già per un dato avente rilievo decisivo al fine di stabilire se alla guida della Fiat 125 vi fosse un uomo ovvero una donna.

Né può - ad avviso del requirente - avere ingresso nel giudizio di ammissibilità l'ulteriore ipotesi formulata dalla Corte di Milano - e del tutto nuova rispetto al giudicato - secondo cui la Dal Piva, dopo aver visto i due assassini scendere dall'auto, potrebbe essersi "distratta a guardare le sue carte" ad aver poi "concentrato l'attenzione su due persone che passavano casualmente". Trattasi, invero, di ipotesi che - oltre ad essere del tutto gratuita perché sganciata da un qualunque dato processuale - è in evidente contraddizione con i criteri sub 1.6.b. e 1.6.c..

Ai medesimi rilievi si espone l'ordinanza impugnata laddove (cfr., ancora, sub 9.3.h.) qualifica come "del tutto incredibile" che anche il teste oculare Pappini abbia potuto identificare in una donna il conducente della Fiat 125 per via dell'acconciatura dei capelli (castani), descritta come "liscia da un lato e svasata verso l'esterno dall'altro". Trattasi, invero, di valutazione di inaffidabilità che esorbita dal limite della constatazione *ictu oculi* di cui al criterio sub 1.6.g..

Quanto poi all'osservazione della Corte di Milano secondo cui sarebbe difficile "notare e memorizzare ... un particolare così preciso" quale sarebbe quello costituito dalla differenza tra i capelli "lunghi e lisci" descritti dal Pappini e quelli "a cespuglio" del Marino, essa, ad avviso del requirente - oltre a contraddire al suddetto criterio 1.6.g. - attinge, per quanto consta al requirente, a nozioni sconosciute alla psicologia di percezione.

E tale rilievo vale a maggior ragione rispetto all'ipotesi della Corte milanese secondo cui il ricordo dei capelli castani, lunghi e lisci - "in un flash back" - potrebbe essere frutto "della percezione visiva dei baffi (neri n.d.r.) di Marino".

10.4.- In ordine alle motivazioni addotte nell'ordinanza impugnata (par. 9.4) sul tema dei reperti balistici, il requirente osserva quanto segue.

10.4.a.- L'ordinanza - limitandosi a richiamare la sentenza del '91 (oltre ad un passo estrapolato da una memoria difensiva) - non sembra aver inteso (e quindi adeguatamente risposto al) quesito posto dall'istanza di remissione (cfr., par. 8.3.h.) circa la dubbia provenienza del proiettile "repertato in ospedale".

E' pacifico, infatti, che - come afferma la sentenza del 12.7.91 a p. 327 - "i testi escussi, medici ed infermieri che accolsero la vittima al suo arrivo in ospedale non ricordano di aver visto il proiettile".

La difesa ha sottolineato che detto proiettile non figurava tra quelli menzionati nel rapporto della Questura del 10 giugno '72, e venne consegnato all'ufficio corpi di reato con un verbale ove lo si menzionava come allegato ad un rapporto del 2 agosto: e la circostanza è confermata dalla stessa sentenza del '91 (p. 328 ... "fino al rapporto del 2.8.1972, allorché il reperto viene iscritto nell'ufficio corpi di reato, presso il quale risulta infatti proveniente dalla Questura di Milano").

Il punto, però, è che la difesa sostiene che questo rapporto del 2 agosto "non figura negli atti processuali".

La Corte milanese non conferma né smentisce tale affermazione, che -se vera - sarebbe un elemento "nuovo", che si aggiungerebbe all'esito negativo dell'interpello di medici ed infermieri sul rinvenimento del proiettile.

Sul punto, pertanto, deve rilevarsi il vizio di omessa motivazione.

10.4.b.- La Corte di Milano ammette, in astratto, la novità - ai fini del giudizio di revisione - della consulenza balistica Ugolini nella parte in cui - avvalendosi anche dell'elaborazione Accardo - sostiene che il proiettile è stato esploso da un'arma a canna corta. Ed in effetti, la stessa ordinanza ricorda - citando la sentenza del '91 (p. 326) - che il perito interpellato all'epoca, disponendo solo delle fotografie del reperto, non fu in grado di dare, - sul punto della lunghezza della canna dell'arma una risposta cui "possa attribuirsi un valore scientificamente valido".

Che poi il dato tecnico nuovo (arma a canna corta) valga come smentita del Marino o come fattore indicativo della non provenienza del proiettile dal delitto Calabresi, è questione che - ad avviso del requirente - la Corte non aveva ragione di porsi, dovendo solo apprezzare la "novità" della prova adottata. L'alternativa - peraltro già di per sé assai discutibile - tra le due suddette ipotesi è, infatti, questione di merito che non spetta al giudice dell'ammissibilità, pena la violazione del canone sub 1.6.h..

10.4.c.- Sul punto relativo alla successione dei colpi, la contraddittorietà, che la Corte di Milano contesta alla difesa - di sostenere, cioè, contemporaneamente la ricostruzione del dott. Ugolini e la versione del teste Gnappi - sembra al requirente frutto di un equivoco, perché la tesi difensiva riassunta al punto 8.3.h. è nel senso che la consulenza Ugolini contraddica sia Marino che Gnappi.

In ogni caso, la questione sarebbe irrilevante, perché il compito del giudice dell'ammissibilità è solo quello di valutare se, prima facie, la consulenza Ugolini sia da considerare "prova nuova" ai fini della revisione. E poiché su tale quesito l'ordinanza tace, deve ravvisarsi il vizio di omessa motivazione.

Quanto alla "novità" dell'elaborazione informatica dei reperti balistici del prof. Accardo - che la Corte di Milano nega (ma solo sul piano formale) richiamando la nota giurisprudenza sull'inammissibilità di nuove valutazioni tecniche su dati già apprezzati - non può che ripetersi quanto già osservato a proposito dell'elaborazione dinamica dell'azione omicidiaria (par. 10.3.a.) e cioè che la novità dell'indagine tecnica comparativa sulle microstriature dei due reperti (proiettile e frammento) va apprezzata alla stregua della novità della metodologia impiegata rispetto agli accertamenti effettuati nel giudizio di merito.

In ordine, poi, alla pretesa della Corte milanese di svolgere - sulla base di proprie, asserite cognizioni - critiche tecniche alla consulenza del prof. Accardo, il requirente si limita a richiamare quanto già detto al par. 10.2 ed a rilevare che - anche ad ammettere l'onniscienza della Corte - tali apprezzamenti le sarebbero comunque preclusi, perché esulanti dai limiti del giudizio di ammissibilità alla stregua dei criteri sub 1.6.b. e 1.6.c..

11.- Alla stregua delle suesposte considerazioni, il requirente chiede l'annullamento dell'ordinanza del 18.3.98 impugnata, nonché di quella del 10.3.98 con cui sono state ritenute ricevibili nella procedura di ammissibilità memorie della difesa della parte civile.

P.Q.M.

Visti gli articoli 76, 630 e segg. c.p.p.

chiede che la Corte di Cassazione disponga l'annullamento delle ordinanze 10 marzo e 18 marzo 1998 emesse dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento relativo all'ammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza di condanna di Ovidio Bompreschi, Giorgio Pietrostefani e Adriano Sofri pronunciata l'11.11.1995 dalla Corte d'assise d'appello di Milano, con rinvio ad altra sezione della medesima Corte d'appello per nuovo giudizio.

Il Sostituto Procuratore Generale
(Giuseppe Veneziano)

Roma, 17 giugno 1998

Depositato in Segreteria il 17 giugno 1998
Il Direttore Di Cancelleria
(Ulderica Montanari)